



NATURE RESTORATION LAW

Raccomandazioni per la redazione di ambiziosi piani nazionali di ripristino della natura

#RESTORENATURE



Questo rapporto è stato redatto da Gabrielle Aubert (Institute for European Environmental Policy), con il contributo di Evelyn Underwood (IEEP), Sabien Leemans (WWF European Policy Office), Sofie Ruyschaert (BirdLife Europe and Central Asia) e Ioannis Agapakis (ClientEarth). Ulteriori contributi di consulenza sono stati forniti da Kaley Hart e Kenny Meganck (IEEP) e da Sergiy Moroz (European Environmental Bureau).

La traduzione è a cura di Lipu- Birdlife Italia

CREDITI

Gli autori desiderano ringraziare l'Associazione ceca per gli affari internazionali (AMO), l'Agenzia fiamminga per la natura e le foreste (ANB) e la Coalizione belga per la biodiversità per il loro contributo, nonché i colleghi delle organizzazioni che hanno contribuito per il loro sostegno e il loro contributo di esperti.



IEEP

L'Institute for European Environmental Policy (IEEP) è un think tank sulla sostenibilità con uffici a Bruxelles e Londra. Come ente di ricerca senza scopo di lucro con oltre 40 anni di esperienza, siamo impegnati a promuovere politiche di sostenibilità basate su dati concreti e orientate all'impatto in tutta l'UE e nel mondo. Per saperne di più, visitate il sito: <https://ieep.eu/>.

CAMPAGNA #RESTORENATURE

La campagna **Restore Nature**, coordinata da WWF European Policy Office, Birdlife Europe and Central Asia, European Environmental Bureau e Client Earth, riunisce oltre 200 ONG e molteplici soggetti interessati, come imprese, scienziati e attivisti, che hanno sostenuto congiuntamente la legge europea sul ripristino della natura. La campagna ha raccolto quasi 1,2 milioni di firme e messaggi di cittadini che hanno esortato i decisori politici ad adottare la legge per il ripristino della natura, con il sostegno di organizzazioni come Avaaz e WeMove.



Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor CINEA can be held responsible for them.

Progettazione del rapporto: Marie Melvin, www.marie-melvin.com

SOMMARIO

4 SINTESI

6 SEZIONE 1 - INTRODUZIONE: PANORAMICA DEI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO E IMPORTANZA DI UN PROCESSO PARTECIPATO

8 SEZIONE 2 - LA STRADA PER UN'IMPLEMENTAZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE

- 8 Fase 1: Preparazione dei piani nazionali di ripristino
- 8 Fase 2: Elaborazione e presentazione dei piani nazionali di ripristino
- 9 Fase 3: Valutazione e finalizzazione dei piani nazionali di ripristino
- 9 Fase 4: Esame dei piani nazionali di ripristino

10 SEZIONE 3 - REQUISITI LEGALI RELATIVI AI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

- 10 Fase 1: Preparazione dei piani nazionali di ripristino
- 10 Cosa devono fare gli Stati membri?
- 15 Come possono gli Stati membri agevolare la preparazione dei Piani nazionali di ripristino?
- 15 Fase 2: Elaborazione di piani nazionali di ripristino
- 15 Cosa devono includere gli Stati membri nei loro piani nazionali di ripristino?
- 24 Quali esenzioni (deroghe) possono chiedere gli Stati membri?
- 26 Fase 3: Valutazione e finalizzazione dei piani nazionali di ripristino

27 SEZIONE 4 - L'IMPORTANZA DELLA COERENZA DELLE POLITICHE

- 27 In che modo i PNR contribuiscono alle altre politiche ambientali?
- 27 Quali politiche devono essere considerate nella preparazione e nella stesura dei PNR?
- 28 Direttiva sulle energie rinnovabili
- 30 Politica agricola comune
- 30 Politica comune della pesca
- 31 Altre politiche rilevanti

35 SEZIONE 5 - SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI PER UNA PIANIFICAZIONE DI SUCCESSO DEL RIPRISTINO DELLA NATURA

36 RIFERIMENTI

38 ALLEGATI

- 38 Allegato I - Tabella riassuntiva degli obblighi di legge (articoli da 4 a 13)
- 40 Allegato II - Cronologia del processo
- 41 Allegato III - Elenco degli allegati della NRL

SINTESI

La legge sul ripristino della natura (NRL), adottata di recente, è l'atto legislativo più significativo in materia di natura nell'UE dall'adozione della Direttiva Habitat nel 1992. Ha un enorme potenziale per riportare in Europa parte della natura perduta, per proteggerci da eventi meteorologici estremi e per affrontare l'intreccio tra biodiversità e crisi climatica. La legge stabilisce obiettivi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, che devono ripristinare il 20% delle aree terrestri e il 20% dei mari entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Include obiettivi specifici per gli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce, marini, urbani, agricoli e forestali, nonché per le popolazioni di impollinatori.

La legge sul ripristino della natura è uno strumento potente che può migliorare significativamente lo stato degli ecosistemi degradati in Europa. Ha ricevuto un forte sostegno da parte di scienziati, organizzazioni della società civile, imprese, attivisti e altri. Tuttavia, il successo e l'impatto trasformativo della legge dipendono dalla sua effettiva attuazione da parte degli Stati membri. La legge richiede che gli Stati membri sviluppino e adottino Piani nazionali di ripristino (PNR) che descrivano dettagliatamente come raggiungere gli obiettivi e gli obblighi della legge. La legge prevede, inoltre, il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di pianificazione, per garantire che possano fornire contributi pertinenti.

La redazione di PNR coerenti e ambiziosi è fondamentale per attuare con successo la Legge sul ripristino della natura. Questo rapporto fornisce spunti e indicazioni per orientarsi tra i requisiti legali della legge, concentrandosi sulla preparazione, la stesura e la finalizzazione dei PNR. Per le fasi da 1 a 3, il rapporto delinea gli elementi principali che gli Stati membri devono includere nei loro piani, insieme a raccomandazioni su come attuare questi requisiti nel modo più efficiente. Le spiegazioni dettagliate fornite nel rapporto saranno utili alle organizzazioni della società civile, alle autorità degli Stati membri e a tutti gli attori coinvolti nel processo.

Il rapporto delinea l'**approccio graduale con cui gli Stati membri devono sviluppare i loro PNR:**

FASE 1

PREPARAZIONE DEI PIANI DI RIPRISTINO

Gli Stati membri devono avviare un monitoraggio e una ricerca preparatori per identificare le misure di ripristino necessarie e colmare le lacune conoscitive. Ciò include la quantificazione dell'area da ripristinare, la mappatura degli ecosistemi urbani e la definizione di livelli soddisfacenti per gli indicatori relativi agli impollinatori e agli ecosistemi agricoli e forestali.

FASE 2

PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PRN

I PNR devono descrivere le misure di ripristino e le modalità di monitoraggio della loro efficacia, quantificare le aree da ripristinare, descrivere gli impatti socio-economici previsti e delineare i metodi di finanziamento. Le proposte di PNR devono essere presentate alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della NRL, con piani dettagliati per il periodo fino al 2032 e panoramiche strategiche fino al 2050.



PASSO 3

VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DEI PRN

La Commissione europea valuterà le bozze dei PNR e fornirà osservazioni entro sei mesi, che gli Stati membri dovranno incorporare nei loro piani finali. Gli Stati membri devono attuare i piani per raggiungere gli obiettivi entro le scadenze intermedie e dovrebbero iniziare ad attuare le misure pertinenti anche prima di presentare i piani.

FASE 4

REVISIONE DEI PRN

I PNR devono essere rivisti e revisionati entro il 2032 e il 2042, tenendo conto dei progressi, delle evidenze scientifiche e dei cambiamenti delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Se i progressi non sono sufficienti, gli Stati membri dovranno includere misure supplementari, che saranno esaminate dalla Commissione.

Il rapporto sottolinea anche l'importanza della **coerenza delle politiche**. Il ripristino della natura richiede un approccio olistico per compiere progressi significativi nell'ambito delle varie politiche ambientali dell'UE, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, la qualità dell'acqua e dell'aria e altro ancora. L'attuazione del PNR contribuirà a raggiungere gli obiettivi ambientali di queste politiche e ad accelerarne l'attuazione. I PNR saranno fondamentali per indirizzare le risorse e le capacità a sostegno di altri processi politici e rafforzeranno i sistemi di monitoraggio e rendicontazione. Tuttavia, alcune politiche, soprattutto la Direttiva sulle Energie Rinnovabili, la Politica Agricola Comune e la Politica Comune della Pesca, potrebbero rivelarsi antagoniste con gli obiettivi della NRL se attuate frettolosamente o interpretate in modo inappropriato, senza considerare attentamente come potrebbero essere sviluppate congiuntamente per sfruttare le sinergie.

Le raccomandazioni contenute in questo rapporto mirano a facilitare un'attuazione efficiente ed efficace, sottolineando l'importanza di una preparazione tempestiva, del coinvolgimento delle parti interessate e della coerenza delle politiche. Aderendo a queste linee guida e facendo leva sull'esperienza della società civile, gli Stati membri possono creare PNR solidi che non solo soddisfino i requisiti di legge, ma guidino anche gli sforzi di ripristino della natura in tutta l'UE.

SEZIONE 1

INTRODUZIONE: PANORAMICA DEI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO E IMPORTANZA DI UN PROCESSO PARTECIPATO

La Legge sul ripristino della natura (NRL) è stata adottata dal Parlamento europeo nel febbraio 2024 e dal Consiglio dell'UE nel giugno 2024, due anni dopo la pubblicazione della proposta da parte della Commissione europea¹. I negoziati sulla NRL sono stati segnati da profonde spinte da parte dei gruppi conservatori che hanno tentato di indebolire la proposta e persino di farla ritirare. Per questo motivo, il testo finale riflette le difficili discussioni e i compromessi che si sono dovuti raggiungere per garantirne l'adozione finale. L'NRL è comunque un atto legislativo ambizioso e vincolante, che mira a mettere in atto misure di ripristino per il 20% delle aree terrestri e il 20% dei mari entro il 2030 e per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Include obiettivi specifici per gli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce, marini, urbani, agricoli e forestali, nonché per le popolazioni di impollinatori (articoli da 4 a 12, riassunti nell'Allegato I). La NRL prevede anche importanti disposizioni relative al processo di attuazione, nonché al monitoraggio e alla rendicontazione, per garantire che siano disponibili tutti gli strumenti per raggiungere gli obiettivi della NRL.²

Una volta entrato in vigore l'NRL, gli Stati membri dovranno sviluppare e adottare Piani nazionali di ripristino (PNR) che illustrino come raggiungere gli obiettivi e gli obblighi stabiliti dal regolamento per ripristinare gli ecosistemi degradati nell'UE entro il 2050. Gli Stati membri dovranno seguire un approccio graduale, in base al quale i PNR dovranno inizialmente fornire informazioni dettagliate per il periodo fino al 2032, nonché una panoramica strategica delle misure e delle azioni previste fino al 2050.

Lo sviluppo di PNR ambiziosi e coerenti è essenziale per il successo dell'attuazione della NRL. Gli Stati membri dovranno avviare il processo fin dalle prime fasi e assicurarsi che tutti i dipartimenti governativi degli Stati membri e gli attori della società civile interessati siano in grado di partecipare e di fornire input. Devono garantire sinergie con le altre legislazioni e politiche pertinenti ed evitare ritardi nella successiva attuazione del regolamento.

¹ Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura. COM2022 (304) finale, https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en.

² Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401991




Le ONG ambientali nazionali e altri attori della società civile hanno un ruolo cruciale da svolgere in questo processo. Possono condividere le loro conoscenze e competenze sul ripristino della natura e sulle politiche correlate e assistere le autorità e le agenzie nazionali competenti nella preparazione e nell'attuazione delle misure necessarie. Inoltre, possono garantire uno sguardo critico sul processo di attuazione della NRL.

Questo rapporto mira a fornire spunti e indicazioni alle ONG ambientali nazionali per aiutarle a partecipare ai processi nazionali di preparazione e redazione dei PNR. Il contenuto del rapporto, comprese le raccomandazioni, può essere utile anche per altre organizzazioni, per le autorità degli Stati membri e per tutti gli attori interessati che avranno un ruolo nell'attuazione della NRL attraverso il processo di pianificazione nazionale del ripristino.

SEZIONE 2

LA STRADA PER UN'IMPLEMENTAZIONE EFFICIENTE ED EFFICACE



► **Figura 1** - Calendario che riassume le varie fasi di attuazione della legge sul ripristino della natura. Un calendario più dettagliato delle varie fasi di attuazione della NRL dalla sua entrata in vigore al 2050 è disponibile nell'Allegato II del presente rapporto.

FASE 1

PREPARAZIONE DI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Non appena la NRL sarà entrata in vigore, gli Stati membri dovranno iniziare a lavorare sui loro PNR. La NRL include requisiti obbligatori relativi alla preparazione dei piani, come la realizzazione del monitoraggio e della ricerca pertinenti, che aiuteranno a identificare le misure di ripristino necessarie da attuare (articolo 14). Durante la fase di preparazione, gli Stati membri dovranno anche identificare le sinergie con le politiche pertinenti, che dovranno essere prese in considerazione durante la preparazione dei piani (si veda la sezione 4 sulla coerenza delle politiche).

FASE 2

REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

La NRL include anche una serie di requisiti obbligatori relativi alla redazione dei piani, tra cui la descrizione delle misure di ripristino, la quantificazione delle aree da ripristinare, le modalità di finanziamento delle misure, ecc.

Gli Stati membri dovranno presentare le loro bozze di PNR entro il 1° settembre 2026 (articolo 16). Seguendo l'approccio di gradualità, i piani dovranno includere informazioni dettagliate sulle misure previste entro il 2032 e una panoramica più strategica delle informazioni richieste per il periodo fino al 2050.

FASE 3**VALUTARE E FINALIZZARE I PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO**

Una volta che gli Stati membri hanno presentato i loro PNR, la Commissione europea li valuterà in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione condividerà le sue osservazioni entro sei mesi dalla presentazione, e gli Stati membri dovranno tenerne conto nei loro PNR finali³. Infine, gli Stati membri adegueranno, pubblicheranno e presenteranno il loro piano alla Commissione europea entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni della Commissione (articolo 17).

Gli Stati membri saranno quindi tenuti ad attuare i loro piani con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi entro le scadenze intermedie. Tuttavia, non è necessario che i Paesi attendano la presentazione dei loro piani per attuare le misure di ripristino. Piuttosto, dovrebbero iniziare a mettere in atto le misure pertinenti prima di queste scadenze per garantire il raggiungimento degli obiettivi in modo tempestivo.

FASE 4**REVISIONE DEI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO**

Gli Stati membri dovranno riesaminare e rivedere i propri PNR e includere misure supplementari entro il 30 giugno 2032 e poi di nuovo entro il 30 giugno 2042. Essi dovranno tenere conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei PNR, delle migliori evidenze scientifiche e delle nuove conoscenze disponibili o dei cambiamenti previsti nelle condizioni ambientali a causa dei cambiamenti climatici (articolo 19).

La Commissione europea può ritenere che i progressi compiuti da uno Stato membro siano insufficienti per raggiungere gli obiettivi della legge, sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 21 e della valutazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) sui progressi globali verso gli obiettivi. Dopo aver consultato lo Stato membro interessato, la Commissione può richiedere la presentazione di una proposta di PNR riveduto con misure supplementari per colmare le lacune individuate. Il PNR rivisto deve essere presentato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di revisione (tale termine può essere esteso a dodici mesi su richiesta e se debitamente giustificato) (articolo 19, paragrafo 3).

Le fasi da 1 a 3 sono ulteriormente dettagliate nelle sezioni seguenti, con indicazioni e raccomandazioni su come seguire e andare oltre i requisiti obbligatori per un'attuazione efficiente ed efficace degli obiettivi e delle finalità della NRL. Per ogni fase, il rapporto presenta gli elementi chiave che gli Stati membri devono includere nei piani, seguiti da raccomandazioni mirate su come attuarli. Queste raccomandazioni sono poi riassunte alla fine del rapporto. Infine, il rapporto comprende una sezione sulla coerenza delle politiche che analizza le sinergie e i compromessi tra il ripristino della natura e le politiche chiave che devono essere incluse e/o considerate dai PNR.

Si noti che il presente documento non costituisce una guida tecnica all'attuazione. La sezione seguente (sezione 3) riassume solo i principali requisiti derivanti dagli articoli 14, 15 e 17 della NRL e non deve essere letta come una descrizione completa ed esaustiva di tali disposizioni.

³ Ai sensi dell'articolo 17, gli Stati membri devono "tenere conto delle osservazioni della Commissione nel piano nazionale di ristrutturazione definitivo". Pertanto, gli Stati membri non sono legalmente obbligati a tenere conto delle osservazioni della Commissione nel loro piano finale, ma molto probabilmente dovranno rispondere a tali osservazioni, anche se decidono di ignorarle. Questa disposizione può garantire che tali risposte siano di dominio pubblico.

SEZIONE 3

OBBLIGHI DI LEGGE RELATIVI AI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

FASE 1

PREPARAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Cosa devono fare gli Stati membri?

MONITORAGGIO PREPARATORIO, QUANTIFICAZIONE E RISOLUZIONE DELLE LACUNE CONOSCITIVE

Ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri devono **effettuare monitoraggi e ricerche preparatorie per individuare le misure di ripristino necessarie** a soddisfare gli obiettivi e gli obblighi della legge (articolo 14, paragrafo 1). Devono, quindi, fare il punto su eventuali lacune conoscitive che potrebbero ostacolare l'adozione di misure di ripristino adeguate e individuare i modi per affrontarle. Dovranno, inoltre, procedere come segue per specifici ecosistemi:

- Per il ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce e marini: quantificare la superficie da ripristinare (articolo 14, paragrafo 2). Si tratta dei tipi di habitat elencati nella Direttiva Habitat (gli habitat dell'Allegato I) e degli altri habitat marini elencati nell'Allegato II del regolamento (gli allegati della NRL sono elencati nell'Allegato III di questo rapporto).
- Per gli ecosistemi urbani: determinare e mappare l'area degli ecosistemi urbani per tutte le loro città, paesi e periferie e stabilire livelli soddisfacenti (secondo un quadro guida) per lo spazio verde urbano e la copertura arborea urbana (articolo 14, paragrafo 4).
- Per gli impollinatori: stabilire livelli soddisfacenti per gli indicatori degli impollinatori entro il 2030 (articolo 14, paragrafo 5, lettera a)).
- Per gli ecosistemi agricoli e forestali: stabilire livelli soddisfacenti per gli indicatori scelti in relazione agli obiettivi degli ecosistemi agricoli e forestali entro il 2030. Identificare e mappare le aree agricole e forestali che necessitano di ripristino e le pratiche esistenti che contribuiscono agli obiettivi della legge (articolo 14, paragrafo 5, lettera b), lettera c) e paragrafo 6).

Il riquadro 1 fornisce informazioni su dove gli Stati membri possono raccogliere alcune delle informazioni necessarie per preparare i PNR in relazione agli articoli da 4 a 12 (questi articoli sono riassunti nell'Allegato I).

Agli Stati membri è stata concessa la flessibilità di affrontare queste lacune conoscitive seguendo un approccio graduale, il che significa che possono fornire solo una panoramica strategica per il periodo successivo al giugno 2032. Devono tuttavia concentrare i loro sforzi per colmare le lacune per il periodo precedente al giugno 2032.

BOX 1 - DOVE GLI STATI MEMBRI POSSONO REPERIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER PREPARARE I PRN?

Gli Stati membri possono e devono utilizzare i meccanismi di monitoraggio e rendicontazione previsti dai quadri normativi esistenti per raccogliere informazioni per i seguenti articoli della NRL:

→ **ARTICOLO 4:** Ai sensi della Direttiva Habitat, gli Stati membri devono misurare o stimare e mappare le aree **dei tipi di habitat di cui all'Allegato I** presenti sul loro territorio (separatamente per ogni regione biogeografica) e riferire sulle loro condizioni (struttura e funzione) ogni sei anni nella relazione di cui all'articolo 17. Gli Stati membri devono inoltre definire l'area favorevole di ciascun habitat. È importante notare che l'EEA ha fatto delle stime delle aree di ciascun habitat dell'Allegato I che dovrebbero essere ripristinate per raggiungere uno stato di conservazione favorevole⁴.

→ **ARTICOLO 5:** Per gli **habitat marini dell'Allegato I** elencati nella Direttiva Habitat, gli Stati membri possono utilizzare le stesse relazioni di cui all'Articolo 4. Per gli habitat marini EUNIS elencati nell'Allegato II del regolamento, gli Stati membri dovranno consultare mappe aggiuntive degli habitat marini (ad esempio attraverso Emodnet e il servizio marino Copernicus⁵). Possono utilizzare i dati provenienti dalle relazioni della Direttiva quadro sulla strategia marina (MSFD), che segue anch'essa un ciclo di sei anni. Gli Stati membri dovrebbero collaborare con le organizzazioni marittime regionali europee per il monitoraggio congiunto e l'utilizzo dei database esistenti (Commissione HELCOM per il Mar Baltico; Commissione OSPAR per l'Atlantico nord-orientale; Convenzione di Barcellona per il Mediterraneo; vedi [raccomandazione 4](#)).

→ **ARTICOLO 9:** Il progetto AMBER pubblica inventari annuali delle **barriere fluviali**⁶. Gli Stati membri devono, inoltre, pianificare la rimozione delle barriere fluviali nei loro piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva quadro acque.

→ **ARTICOLO 10:** In molti Paesi dell'UE sono stati istituiti sistemi di monitoraggio **degli impollinatori selvatici**. La Commissione pubblicherà una valutazione di base dello stato delle popolazioni di impollinatori selvatici nel 2026⁷. In seguito, il sistema di monitoraggio degli impollinatori dell'UE genererà misurazioni regolari dell'indicatore.

→ **ARTICOLO 11:** L'**indice degli uccelli comuni delle aree agricole** (Farmland Bird Index – FBI) e l'**indice delle farfalle delle praterie** (Butterfly index) sono già disponibili e pubblicati annualmente da EUROSTAT. Per quanto riguarda il **carbonio organico del suolo**, attualmente non esiste un monitoraggio a livello europeo⁸, ma la nuova proposta di legge sul monitoraggio del suolo istituirebbe questo indicatore e richiederebbe l'estensione del monitoraggio a tutti i terreni coltivati⁹.

→ **ARTICOLO 12:** Attualmente gli Stati membri raccolgono gli **indicatori forestali** per i loro inventari forestali nazionali e riferiscono i dati volontariamente a Forest Europe: se e quando la proposta di regolamento sul monitoraggio delle foreste diventerà legge dell'UE, questi indicatori e il loro monitoraggio saranno giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

RACCOMANDAZIONE 1.

IDENTIFICARE E COLMARE LE LACUNE DI CONOSCENZA.

Gli Stati membri dovrebbero farlo in coordinamento con gli esperti e la società civile per raccogliere i dati e le ricerche più recenti sulle condizioni degli habitat e delle specie. Gli Stati membri dovrebbero anche fare il punto sulle lacune della capacità istituzionale, formare il personale interessato e individuare le sedi che consentano loro di reperire le informazioni pertinenti.

⁴ Röschel et al, Stato della natura nell'UE - Documento metodologico. Metodologie di rendicontazione delle Direttive Natura 2013-2018 e analisi per lo Stato della Natura 2000. Documento tecnico ETC/BD 2/2020, relazione ETC/BD all'EEA.

⁵ Cfr. EMODnet Seabed Habitats e EUSeaMap su <https://marine.copernicus.eu/services/use-cases/copernicus-marine-sup-port-emodnet-seabed-habitats>.

⁶ Consorzio AMBER, L'Atlante delle barriere AMBER. Una banca dati paneuropea delle barriere artificiali lungo i corsi d'acqua. Versione 1.0 del 29 giugno 2020. <https://amber.international/european-barrier-atlas/>.

⁷ Consultate il portale informativo dell'UE sugli impollinatori (EU Pollinator Information Hive) all'indirizzo <https://wikis.ec.europa.eu/display/EUPKH/EU+Pollinator+monitoring+framework>

⁸ L'EU LUCAS Soil survey è un'indagine campionaria che misura i livelli di carbonio nel suolo in oltre 25.000 punti in tutta l'UE, ma il set di dati non è abbastanza completo per soddisfare realmente l'esigenza dell'indicatore NRL.

⁹ Commissione europea, Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul monitoraggio del suolo e la resilienza (legge sul monitoraggio del suolo) COM/2023/416 definitivo, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023P-C0416&%3Bqid=1706624227744>.

Il Box 2 illustra il legame tra la rendicontazione ai sensi della Direttiva Habitat e la mappatura e la quantificazione degli habitat ai sensi degli articoli 4 e 5 della NRL e come la prima possa essere utilizzata per colmare le lacune conoscitive in relazione alla preparazione dei PNR.

BOX 2 - MAPPARE E QUANTIFICARE LE AREE DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI, D'ACQUA DOLCE, COSTIERI E MARINI - AFFRONTARE LE LACUNE CONOSCITIVE

La principale fonte di dati sull'estensione delle aree di habitat terrestri, d'acqua dolce e costiere e sulle loro condizioni è rappresentata dai report degli Stati membri ai sensi della Direttiva Habitat dell'UE (articolo 17). Eventuali incertezze o lacune in queste informazioni rappresentano una sfida per il processo di pianificazione del ripristino.

Gli Stati membri riportano le stime dell'area dell'habitat in chilometri quadrati (come intervallo minimo-massimo o come miglior valore singolo) e la presenza dell'habitat su una mappa a griglia quadrata di 10 chilometri. Devono indicare se l'area dell'habitat è stata ottenuta utilizzando un'indagine completa di tutte le presenze dell'habitat, una stima basata su un'indagine parziale e sulla modellazione o una stima di esperti. Questi dati sono disponibili sul sito dell'EEA¹⁰. Per il periodo di rendicontazione 2013-2018, si sono verificati alcuni problemi evidenti nella qualità delle stime dell'area dell'habitat in alcuni report nazionali, che dovrebbero essere risolti nel prossimo periodo, insieme a lacune nelle conoscenze che hanno portato a segnalare la condizione di alcune aree come sconosciuta¹¹.

Anche i pareri di esperti indipendenti sono importanti per migliorare l'analisi dei dati. Quando l'EEA esamina i dati comunicati dagli Stati membri, effettua una consultazione pubblica che consente di raccogliere i commenti di un'ampia gamma di soggetti interessati. Sono stati presentati circa 230 commenti validi sui dati 2013-2018, a dimostrazione dell'importanza dei pareri di esperti indipendenti per migliorare l'analisi dei dati¹².

Presto saranno disponibili diverse nuove fonti per la mappatura degli habitat che contribuiranno a colmare le lacune di conoscenza, quindi è importante consultare gli esperti nazionali per assicurarsi che tutti i dati disponibili siano utilizzati¹³.

SINERGIE E COORDINAMENTO

Gli Stati membri devono individuare le sinergie con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la neutralità del degrado del suolo e la prevenzione degli eventi calamitosi, e tenere conto di una serie di altre politiche (si veda la sezione 4 sulla coerenza delle politiche) (articolo 14, paragrafi 9, 14 e 15). Inoltre, individueranno le sinergie con le pratiche agricole e forestali esistenti, che contribuiscono agli obiettivi della NRL (articolo 14, paragrafo 10).

¹⁰ Disponibile nel webtool EIONET Article 17 all'indirizzo <https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/>.

¹¹ Complessivamente, il 4,6% delle 818 valutazioni di habitat del periodo 2013-18 è stato segnalato come in condizioni sconosciute. Indicatore SEE su <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/conservation-status-of-habitats-under>

¹² Röschel, L et al, Stato della natura nell'UE - Documento metodologico. Metodologie di reporting delle Direttive Natura 2013-2018 e analisi per lo Stato della Natura 2000. Documento tecnico ETC/BD 2/2020, relazione ETC/BD all'EEA.

¹³ Ad esempio, il nuovo progetto strategico irlandese LIFE SNaP Ireland (2024-2032) costruirà una piattaforma di dati integrata per consolidare e gestire tutti i dati relativi alla conservazione della natura in Irlanda, comprese le relazioni e la condivisione. Il progetto implementerà accordi per la condivisione dei dati e dimostrerà la realizzazione e il rapporto qualità-costi delle misure di conservazione, identificando i punti in cui è necessario intervenire in futuro. Un altro esempio è il progetto INTERREG Connecting Nature in Austria e Repubblica Ceca (2017-2021) che ha riunito sei grandi aree protette per mappare i corridoi ecologici e, in particolare, per mappare e salvaguardare le rotte migratorie dei grandi carnivori tra i siti ([cfr. https://www.at-cz.eu/at/ibox/pa-2-umwelt-und-ressourcen/atcz45_connat-at_cz](https://www.at-cz.eu/at/ibox/pa-2-umwelt-und-ressourcen/atcz45_connat-at_cz)).

Dovranno coordinare la redazione del loro PNR con la mappatura delle aree per il raggiungimento dei rispettivi contributi nazionali all'obiettivo 2030 per le energie rinnovabili e la designazione delle aree di accelerazione delle energie rinnovabili (si veda la sezione 4 sulla coerenza delle politiche) (articolo 14, paragrafo 13).

Infine, dovranno cercare di favorire le sinergie con i PNR di altri Stati membri, soprattutto per gli ecosistemi transfrontalieri o quando condividono una regione o sottoregione marina (articolo 14, paragrafo 17).

RACCOMANDAZIONE 2.**IDENTIFICARE E SFRUTTARE LE SINERGIE CON I PNR DI ALTRI STATI MEMBRI.**

Gli Stati membri hanno la possibilità di collaborare nella preparazione e nella stesura dei loro PNR, soprattutto per quanto riguarda gli ecosistemi transfrontalieri. Le ONG nazionali possono individuare queste sinergie e creare partenariati per sostenere queste iniziative e trovare opportunità, come la condivisione di informazioni e la cooperazione nell'attuazione delle misure di ripristino.



✓ **PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE**

Gli Stati membri devono coinvolgere il pubblico e tutte le altre parti interessate fin dall'inizio del processo di preparazione e garantire che tale processo sia aperto, trasparente, inclusivo ed efficace (articolo 14, paragrafo 20).

RACCOMANDAZIONE 3.

GLI ATTORI DELLA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE DEVONO ESSERE COINVOLTI FIN DALL'INIZIO DEL PROCESSO DI PREPARAZIONE.

Sebbene l'obbligo derivante dalla NRL sia di per sé piuttosto debole, esso è tuttavia sostenuto da specifiche disposizioni della Convenzione di Aarhus sulla partecipazione pubblica e dalla successiva giurisprudenza relativa a piani, programmi e politiche in materia ambientale¹⁴. Ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione di Aarhus, le parti sono tenute a creare un quadro appropriato, equo e trasparente per la partecipazione pubblica durante la preparazione dei piani in materia di ambiente. Gli Stati membri devono quindi:

- **Identificare le parti interessate** che possono partecipare al processo di pianificazione, che per i PNR si riferiscono a esperti scientifici, ONG, comunità locali, giovani e proprietari terrieri, agricoltori e pescatori che svolgeranno un ruolo decisivo nell'attuazione del PNR.
- **Offrire loro l'opportunità di contribuire**, condividere le loro conoscenze ed esperienze e fornire indicazioni e raccomandazioni su come implementare gli obiettivi.
- **Fornire loro le informazioni necessarie** per contribuire efficacemente alla preparazione dei PNR, garantendo un dialogo coerente tra il pubblico e le agenzie competenti.
- **Fornire loro tempo sufficiente** per essere informati che il processo si sta svolgendo e per prepararsi a una partecipazione effettiva, il che, ai sensi della Convenzione, significa che i loro contributi devono essere debitamente considerati dalle Parti nei risultati del processo di partecipazione e nella finalizzazione dei PNR.
- **Gli Stati membri devono inoltre individuare le reti esistenti per agevolare la partecipazione pubblica** (come quelle relative alla rete Natura 2000) e, se necessario, creare nuove reti appropriate per la partecipazione.

Gli Stati membri devono istituire e pubblicizzare consultazioni pubbliche durante l'intero processo di preparazione e prima della presentazione del piano e **promuovere approcci dal basso verso l'alto**, che favoriscano la cooperazione, ad esempio tra cittadini, agricoltori e organizzazioni ambientali. Inoltre, una volta che i PNR sono stati presentati e finalizzati, gli Stati membri devono garantire che gli stakeholder possano anche contestare il contenuto dei piani o gli elementi procedurali¹⁵.

¹⁴ Articolo 7 della Convenzione di Aarhus. Si veda anche la Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (2017/C 275/01), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0818\(02\)&from=PT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0818(02)&from=PT).

¹⁵ Per maggiori informazioni, si veda UNECE, Raccomandazioni di Maastricht sulla promozione di un'effettiva partecipazione pubblica al processo decisionale in materia ambientale, preparate nell'ambito della Convenzione di Aarhus, ISBN 978-92-1-117089-4. <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

Come possono gli Stati membri agevolare la preparazione dei Piani nazionali di ripristino?

✓ EFFICACE UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI

L'articolo 14 della NRL incoraggia anche gli Stati membri a utilizzare gli strumenti esistenti o futuri che possono essere utili per la preparazione dei PNR. Non si tratta di strumenti obbligatori, ma possono essere utilizzati dagli Stati membri come assistenza, aiuto o guida. Gli Stati membri sono invitati a:

- Utilizzare il quadro guida che la Commissione può adottare attraverso un atto esecutivo per realizzare l'articolo 12 (ripristino degli ecosistemi forestali) (articolo 14, paragrafo 7).
- Promuovere la creazione di regimi di sostegno pubblici o privati a beneficio delle parti interessate che attueranno le misure di ripristino (articolo 14, paragrafo 12).
- Sviluppare una metodologia complementare a quella dell'Allegato IV per monitorare gli elementi del paesaggio ad alta naturalità, per la quale la Commissione fornirà orientamenti sull'impostazione di tali metodologie (articolo 14, paragrafo 7).
- Utilizzare le misure di ripristino elencate nell'Allegato VII (articolo 14, paragrafo 16, lettera a)).
- Utilizzare le strutture di cooperazione istituzionale regionale per gli ecosistemi marini, come HELCOM e OSPAR (articolo 14, paragrafo 8).

RACCOMANDAZIONE 4.

ANDARE OLTRE I REQUISITI STRETTAMENTE VINCOLANTI E UTILIZZARE APPIENO GLI STRUMENTI DISPONIBILI, COME INCORAGGIATO DALLA NRL, PER MASSIMIZZARE L'AMBIZIONE E L'EFFICIENZA DEI PIANI.

Questi strumenti volontari forniscono un ulteriore supporto alle agenzie competenti incaricate di preparare e redigere i piani, aumentandone potenzialmente l'efficienza e la probabilità di successo nell'attuazione sul campo, non dovrebbero perciò essere trascurati.

FASE 2

REDAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Cosa devono includere gli Stati membri nei loro Piani nazionali di ripristino?

Seguendo l'approccio graduale, i piani copriranno il periodo fino al 2050, con scadenze intermedie per gli obiettivi di cui agli articoli da 4 a 13. Gli Stati membri sono tenuti a fornire una descrizione dettagliata solo per il periodo fino al 2032 e una visione strategica per il periodo successivo (articolo 15, paragrafi 1 e 2). Nella stesura dei PNR, gli Stati membri dovrebbero, comunque, sforzarsi di fornire una visione il più possibile dettagliata per il periodo successivo al 2032, al fine di garantire che la pianificazione del ripristino non sia un elemento a sé stante ma sia adeguatamente integrata in altri processi politici.

✓ TUTTI I TARGET PER I DIVERSI ECOSISTEMI

In relazione agli obiettivi specifici per tutti gli ecosistemi (articoli da 4 a 12), gli Stati membri devono includere nei loro PNR la **quantificazione delle aree** che devono essere ripristinate per raggiungere tali obiettivi, **nonché mappe** delle aree potenziali da ripristinare (articolo 15, paragrafo 3, lettera a)).

I piani devono inoltre **descrivere le misure** previste e un calendario di attuazione, specificando se sono previste o realizzate **all'interno della rete Natura 2000** o meno (articolo 15, paragrafo 3, lettere c) e n)). I PNR devono includere anche una sezione specifica sulle **misure ad hoc che devono essere adottate per le regioni ultraperiferiche**, ove applicabile (articolo 15, paragrafo 3, lettera o)).


RACCOMANDAZIONE 5.

PIANIFICARE E ATTUARE CORRETTAMENTE LE MISURE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DI NATURA 2000.

La NRL chiede agli Stati membri di dare priorità alle misure di ripristino nei siti Natura 2000 fino al 2030 per gli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce. La scelta dei siti e degli habitat di specie (già designati o di prossima designazione) dovrebbe essere un punto di partenza per l'attuazione delle misure di ripristino. Tuttavia, l'adozione di un approccio più sistemico e integrato alla protezione e al ripristino della natura è essenziale, dato che si riflette negli obiettivi specifici per gli ecosistemi che non si concentrano sullo stato di protezione di una determinata area (articoli da 8 a 12). Allo stesso tempo, il ripristino all'interno dei siti Natura 2000 potrebbe non essere **sufficiente** per raggiungere gli obiettivi dell'articolo 4. Gli Stati membri dovrebbero bilanciare il ripristino degli ecosistemi sia all'interno che all'esterno di Natura 2000, soprattutto perché le misure di ripristino si rafforzano a vicenda e possono avere impatti positivi al di là degli ecosistemi interessati.

Inoltre, gli Stati membri devono spiegare come stanno monitorando le aree soggette a ripristino. Inoltre devono descrivere il processo di valutazione dell'efficacia delle misure e di revisione delle stesse, ove necessario (articolo 15, paragrafo 3, lettera p)).

Il monitoraggio delle condizioni degli habitat comprende quattro componenti chiave:




1. Conoscere cosa misurare - Gli Stati membri devono dotarsi di un metodo per il monitoraggio dei loro habitat dell'Allegato I, che definisca le caratteristiche ecologiche chiave (strutture e funzioni fisiche, biologiche e paesaggistiche) essenziali per ciascun habitat (ad esempio, le giuste condizioni idrologiche, la presenza di specie tipiche, l'assenza di segnali di degrado);
2. Conoscere i parametri perché l'habitat sia classificabile in buone condizioni - definendo soglie o descrittori qualitativi per ogni caratteristica dell'habitat;
3. Dotarsi di un solido protocollo di indagine e campionamento per ogni habitat;
4. Utilizzare un metodo sistematico per combinare i dati dell'indagine in una sintesi a livello regionale¹⁶.

Il monitoraggio delle aree sottoposte a ripristino deve essere effettuato con una frequenza tale da consentire di modificare le misure di ripristino se non funzionano. Ciò è particolarmente importante per quegli habitat fortemente influenzati dai cambiamenti climatici - ad esempio, le zone umide e gli habitat costieri - perché non è sempre possibile prevedere con certezza il successo delle misure di ripristino.

RACCOMANDAZIONE 6. ▶ **INIZIARE A MONITORARE LE MISURE DI RIPRISTINO IL PRIMA POSSIBILE E A INTERVALLI REGOLARI.**

Gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli specifici requisiti di monitoraggio di cui all'articolo 19. Il monitoraggio delle misure di ripristino deve seguire metodi di raccolta dati standardizzati ed essere comunicato attraverso il sistema dell'EEA, con indicatori armonizzati tra i Paesi e le regioni per garantire una buona comparabilità dei risultati. I risultati del monitoraggio devono essere trasparenti e pubblicati regolarmente. Questo è un requisito fondamentale perché la società civile possa monitorare e verificare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi.

¹⁶ Un progetto finanziato dalla Commissione sta predisponendo linee guida per la valutazione e il monitoraggio delle condizioni degli habitat dell'Allegato I, che saranno pubblicate nel 2025.



Gli Stati membri devono indicare come garantiranno che gli effetti siano continui, a lungo termine e sostenibili (articolo 15, paragrafo 3, lettera q)). Devono, inoltre, formulare previsioni sugli impatti e i benefici socio-economici previsti dall'attuazione delle misure di ripristino (articolo 15, paragrafo 3, lettera s)) (BOX 3). Se da un lato le misure di ripristino possono avere impatti sociali ed economici sulle parti interessate e/o sulle comunità, dall'altro sono anche associate a una miriade di benefici sociali ed economici per le parti interessate sia a livello locale che per la società in generale.

BOX 3 – I BENEFICI SOCIO-ECONOMICI DELLE MISURE DI RIPRISTINO

Il ripristino della natura può avere una moltitudine di benefici sociali ed economici per le parti interessate.

I benefici sociali includono il miglioramento della salute umana grazie ai servizi ecosistemici, come:

- Aumento della sicurezza alimentare e garanzia di alimenti più nutrienti;
- Riduzione dell'inquinamento atmosferico e dell'esposizione al rumore;
- Miglioramento della salute mentale e fisica;
- Aumento della resilienza a future malattie trasmissibili e pandemie;
- Aumento della resilienza a eventi climatici estremi e ai conseguenti danni esacerbati dai cambiamenti climatici, riducendo così il numero di persone potenzialmente colpite.¹⁷

I benefici economici sono generati principalmente dalla fornitura efficiente di servizi ecosistemici da cui dipendono molti settori economici. Questi includono, a titolo di esempio, la fornitura di cibo, la fornitura e la qualità dell'acqua, i servizi di mitigazione delle inondazioni. Altri benefici economici possono includere la creazione di nuovi posti di lavoro e il mantenimento di quelli esistenti legati alle aree naturali e lo stimolo per nuove attività imprenditoriali legate al ripristino¹⁸.

UN ESEMPIO CONCRETO DEI BENEFICI SOCIO-ECONOMICI DI UN PROGETTO DI RIPRISTINO

In Danimarca, ad esempio, il ripristino del fiume Skjern ha portato ad un aumento delle aree umide a beneficio delle specie locali e, infine, alla creazione di un parco nazionale che ha attirato migliaia di visitatori fin dalla sua creazione. Uno studio ha rilevato che i progetti di ripristino lungo il fiume sono stati finanziariamente vantaggiosi a lungo termine e possono essere considerati un buon investimento pubblico, poiché le opportunità economiche locali generate hanno ampiamente superato i costi iniziali del progetto¹⁹.

¹⁷ The Ecologic Institute, Why is nature restoration critical to improving human health and well-being? Dicembre 2022, https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/7_Nature-Restoration-and-Health-and-Well-being.pdf.

¹⁸ WWF, Economic benefits of investing in nature restoration, 2021, https://wwf.eu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_factsheet_nature_restoration_soc_economic_web.pdf e IEEP, Why is nature restoration critical to sustain jobs and economic benefits from healthy ecosystems services? Dicembre 2022, https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/5_Economic-benefits-of-Nature-Restoration.pdf.

¹⁹ Dubgaard, A, Kallesøe, M F, Petersen, M L e Ladenburg, J, Cost-benefit analysis of the Skjern River Restoration Project. Social Science Series No 10, 2002 (Royal Veterinary and Agricultural University).

RACCOMANDAZIONE 7.

► **SFRUTTARE I BENEFICI SOCIO-ECONOMICI DELLE MISURE DI RIPRISTINO PER MITIGARE IL LORO POTENZIALE IMPATTO SULLE PARTI INTERESSATE E OTTENERE IL LORO SOSTEGNO.**

La previsione e, se possibile, la quantificazione degli impatti e dei benefici socio-economici dei progetti di ripristino è fondamentale per comprendere il loro valore a breve e a lungo termine per le parti interessate e le comunità locali. Inoltre, il coordinamento con gli stakeholder è fondamentale per garantire che le misure di ripristino siano ben percepite e accettate. Ciò implica la valutazione e la mappatura degli impatti potenziali delle misure, sottolineando i loro potenziali co-benefici ed evitando qualsiasi percezione di azioni punitive per assicurarsi il sostegno delle comunità interessate e dei portatori di interesse. Ad esempio, nei PNR si potrebbe porre l'accento sul potenziale di creare o sostenere posti di lavoro, contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici riducendo il rischio di inondazioni o siccità, aumentare la qualità dell'aria e quindi la salute delle persone, ecc.

✓ **TARGET PER I SINGOLI ECOSISTEMI**

Per quanto riguarda specificamente gli articoli 4 e 5, i piani devono includere una sezione dedicata alle misure attuate per garantire che **le condizioni dei tipi di habitat protetti siano note** per almeno il 90% della superficie complessiva di tutti i tipi di habitat dell'Allegato I negli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce entro il 2030 e per tutti entro il 2040 (ci sono requisiti leggermente più specifici per i diversi tipi di habitat marini dell'Allegato II) (articolo 15, paragrafo 3, lettera d))²⁰.

I piani devono, inoltre, indicare le misure in atto volte a garantire che le aree coperte dai tipi di habitat di cui agli Allegati I e II, in cui sono state attuate misure di ripristino e in cui è stato raggiunto un buono stato, non si deteriorino in ogni area di ripristino. Inoltre, devono descrivere le misure volte a prevenire il deterioramento significativo degli habitat delle specie protette dell'UE nelle aree interessate da ulteriori interventi di ripristino in cui è stata raggiunta una qualità adeguata (articolo 15, paragrafo 3, lettera f) e articolo 15, paragrafo 3, lettera h)) (BOX 4).



²⁰ Complessivamente, il 4,6% delle 818 valutazioni degli habitat del periodo 2013-18 è classificato come "in condizioni sconosciute". Cfr dati EEA all'indirizzo <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/conservation-status-of-habitats-under>. Gli Stati membri che hanno molti habitat in condizioni sconosciute dovranno investire tempo nel monitoraggio di queste aree prima di poter iniziare gli sforzi di ripristino, il che significa che dovranno investire ulteriori sforzi nei loro futuri PNR per raggiungere l'obiettivo per questi habitat entro il 2050.

BOX 4 - I REQUISITI DI NON DETERIORAMENTO

La NRL prevede l'obbligo di prevenire il deterioramento significativo delle aree soggette a ripristino che hanno raggiunto buone condizioni e delle aree in cui si trovano gli habitat terrestri e marini elencati negli Allegati I e II. Il requisito sarà misurato a livello di tipo di habitat.

Il testo normativo distingue le modalità di applicazione del requisito di non deterioramento in queste diverse aree:


- per le aree soggette a misure di ripristino in buone condizioni e in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat di specie, gli Stati membri sono vincolati da un obbligo "basato sulle misure", in base al quale devono mettere in atto misure specifiche "volte a garantire" che non si verifichi un deterioramento "significativo" (articolo 4, paragrafo 11, e articolo 5, paragrafo 9). In altre parole, gli Stati membri non devono garantire che non si verifichi un deterioramento "significativo", ma solo che abbiano messo in atto misure adeguate che possano evitare tale deterioramento.
- per le zone in cui sono presenti i tipi di habitat elencati negli Allegati I e II della NRL e che sono in buone condizioni o necessitano di azioni per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 17, e all'articolo 5, paragrafo 14, sono soggette a un obbligo (più debole) basato sull'impegno di "sforzarsi di mettere in atto" le misure necessarie per evitare un deterioramento significativo (articolo 4, paragrafo 12, e articolo 5, paragrafo 10). In quest'ultimo caso, gli Stati membri devono semplicemente cercare di mettere in atto misure adeguate per evitare un deterioramento "significativo" delle aree. Data la natura dei suddetti obblighi, il loro rispetto deve essere valutato caso per caso.

In relazione all'articolo 9, gli Stati membri devono realizzare un **inventario di tutte le barriere artificiali alla connettività delle acque di superficie** e di quelle specificamente identificate per la rimozione. Devono, inoltre, descrivere il **piano di rimozione** di tali barriere, che dovrebbero essere principalmente barriere obsolete (quelle non più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi, come previsto dall'articolo 9, paragrafo 2). Inoltre, devono specificare la lunghezza dei fiumi liberi che si prevede di raggiungere con tali misure (stimata dal 2020 al 2030 ed entro il 2050) e qualsiasi altra misura pertinente per raggiungere gli obiettivi dell'articolo (articolo 15, paragrafo 3, lettera i)).

Per gli articoli 11 e 12, gli Stati membri devono includere gli **indicatori per gli ecosistemi agricoli e forestali** che hanno scelto tra quelli disponibili e il modo in cui questi sono adatti a dimostrare i progressi verso il miglioramento della biodiversità in queste aree (articolo 15, paragrafo 3, lettere j) e l)) (BOX 5).

BOX 5 - INDICATORI DEGLI ECOSISTEMI AGRICOLI E FORESTALI

Nell'ambito della NRL, gli Stati membri hanno la flessibilità di scegliere da un elenco di indicatori relativi agli ecosistemi agricoli e forestali. Tuttavia, in altre proposte legislative attualmente in fase di negoziazione, alcuni indicatori potrebbero diventare obbligatori per gli Stati membri, in particolare nell'ambito della legge sul monitoraggio delle foreste e della legge sul monitoraggio del suolo. Di conseguenza, gli Stati membri potrebbero ritenere prudente e saggio iniziare a riferire su tutti gli indicatori in via preventiva, evitando il futuro onere amministrativo di dover riferire sui nuovi indicatori quando questi diventeranno obbligatori.



In relazione all'articolo 13, gli Stati membri devono descrivere il loro contributo all'obiettivo di piantare altri tre miliardi di alberi nel territorio dell'Unione (articolo 15, paragrafo 3, lettera m)).

RACCOMANDAZIONE 8.

IL PNR DEVE INCLUDERE UN ELEVATO LIVELLO DI DETTAGLIO E INFORMAZIONI BASATE SU DATI CONCRETI RELATIVE AGLI OBIETTIVI PER I DIVERSI ECOSISTEMI E AGLI ELEMENTI ORIZZONTALI E DEVE ESSERE RESO ACCESSIBILE AL PUBBLICO.

Queste informazioni possono poi essere utilizzate dagli attori della società civile impegnati nel processo per verificare le informazioni e valutare se le misure siano appropriate e conformi ai requisiti di valutazione (vedi raccomandazioni 3 e 11).

✓ ELEMENTI ORIZZONTALI

I PNR dovranno includere una sezione dedicata ai legami con i cambiamenti climatici, spiegando come gli Stati membri stiano considerando la rilevanza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione e il tipo di misure di ripristino necessarie, e come queste misure possano minimizzare gli impatti del cambiamento climatico sulla natura e prevenire o mitigare gli effetti delle calamità naturali. I piani devono, inoltre, considerare le sinergie con le principali politiche relative al clima, all'energia e al rischio di calamità, nonché con la Politica agricola comune (PAC) e la Politica comune della pesca (PCP) (si veda la sezione 4 sulla coerenza delle politiche) (articolo 15, paragrafo 3, lettera t), paragrafi 4 e 5).

Gli Stati membri devono, inoltre, illustrare nel processo di preparazione e definizione dei piani, il modo in cui garantiscono un'efficace **partecipazione pubblica** e come hanno tenuto in considerazione le esigenze delle comunità locali (cfr. [raccomandazione 3](#)) (articolo 15, paragrafo 3, lettera w)).

I PNR devono anche includere una sezione sulla stima del fabbisogno **finanziario** e dei fondi associati all'attuazione delle misure di ripristino, compreso il modo in cui gli Stati membri stanno sostenendo le parti interessate. I mezzi di finanziamento previsti possono provenire da fondi pubblici o privati e devono essere specificati nei piani. I PNR devono, inoltre, descrivere i **sussidi perversi** che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi (articolo 15, paragrafo 3, lettere u) e v)). Il termine sussidio identifica i risultati di un'azione governativa che fornisce un vantaggio ai consumatori o ai produttori, con l'obiettivo di integrare il loro reddito o ridurre i loro costi. I sussidi possono essere considerati perversi quando hanno il potenziale di portare a effetti negativi diretti o indiretti sull'ambiente e, quindi, ostacolare il raggiungimento degli obiettivi della NRL. Questi sussidi possono assumere, ad esempio, la forma di esenzioni e riduzioni fiscali legate al consumo di energia da combustibili fossili o di pagamenti diretti per l'uso di pesticidi o fertilizzanti ²¹.

²¹ Commissione europea, Uno strumento per la riforma dei sussidi dannosi per l'ambiente in Europa: Relazione finale, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://circabc.europa.eu/ui/group/c1a5a4e9-7563-4d0e-9697-68d9cd24ed34/library/3e685dda-2269-487d-a253-28cfd23b7466/details>.

BOX 6 - COME SARÀ FINANZIATA L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SUL RIPRISTINO DELLA NATURA?

La questione del finanziamento dell'attuazione della NRL è stata un punto critico nel corso dei negoziati. La valutazione d'impatto della NRL stima che il ripristino del 40% degli habitat elencati nell'Allegato I della Direttiva Habitat entro il 2030 costerà 8,2 miliardi di euro all'anno tra il 2022 e il 2030, compresi i costi di ripristino, ricreazione, manutenzione e costi amministrativi, ma esclusi i costi per altri ecosistemi. I finanziamenti europei e nazionali copriranno la maggior parte del fabbisogno finanziario e potranno essere integrati da fonti di finanziamento private.

La Commissione europea è stata incaricata dai legislatori di redigere una relazione sulle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della NRL e di proporre nuove misure per colmare le lacune finanziarie un anno dopo l'entrata in vigore della legge (articolo 21, paragrafo 7). Questo processo si svolgerà parallelamente alla preparazione del prossimo Quadro finanziario pluriennale (Multiannual Financial Framework - MFF) per il periodo 2028-2034, che stabilisce il bilancio a lungo termine dell'UE. La Commissione dovrà, quindi, esplorare diverse opzioni per il finanziamento dell'attuazione della NRL, che potrebbero andare dal mantenimento dello *status quo* alla proposta di un fondo dedicato alla natura.

Nel frattempo, gli Stati membri dovranno fare affidamento sugli strumenti di finanziamento esistenti a livello europeo, nazionale e regionale per finanziare le loro misure di ripristino²².

RACCOMANDAZIONE 9.

IDENTIFICARE LE FONTI DI FINANZIAMENTO APPROPRIATE E RENDERE DISPONIBILI I FONDI NECESSARI ATTRAVERSO FONDI PUBBLICI E PRIVATI.

Il finanziamento delle misure di ripristino che contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della NRL richiederà l'impegno degli Stati membri per individuare le fonti di finanziamento pertinenti, sia pubbliche (UE e nazionali) che private più innovative. Per quanto riguarda specificamente i finanziamenti dell'UE, sarà importante:

- **Utilizzare meglio i fondi dell'UE e sviluppare la capacità** delle agenzie competenti e delle ONG nazionali di sfruttare queste opportunità. Infatti, a volte, questi soggetti non sono a conoscenza delle opportunità di finanziamento disponibili e delle condizioni per richiedere tali finanziamenti²³.
- **Integrare i finanziamenti per il ripristino in altri obiettivi di spesa.** Per integrazione si intende l'inclusione di priorità specifiche nella progettazione e nell'attuazione dei programmi di finanziamento per massimizzare il loro contributo ad altri obiettivi politici e per promuoverne le sinergie e la coerenza²⁴. Il ripristino della natura ha spesso obiettivi sinergici e che si rafforzano a vicenda con altre politiche ambientali o può essere un modo per raggiungere tali obiettivi. Ad esempio, il ripristino di alcuni ecosistemi può essere vantaggioso per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, e c'è quindi spazio per finanziare le misure di ripristino attraverso gli obiettivi di finanziamento dell'UE per

²² Una panoramica di come i finanziamenti dell'UE possono essere incanalati per il ripristino della natura e dei costi di ripristino stimati per ogni Stato membro è disponibile qui: IEEP e Ecologic Institute, How much will the implementation of the Nature Restoration Law cost and how much funding is available? Dicembre 2022. https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/4_-Nature-Restoration-Law-and-Fund-ing.pdf.

²³ Nel 2022 la Commissione europea ha lanciato un'indagine sulle sfide affrontate dagli stakeholder quando cercano di accedere ai finanziamenti UE per i progetti ambientali. Il feedback raccolto è stato utilizzato per redigere una guida per la richiesta di fondi per progetti ambientali nell'ambito dell'attuale MFF. Per maggiori informazioni, si veda Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Find your EU funding programme for the environment - Supporting the environment under the 2021-2027 multiannual financial framework and NextGenerationEU, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/768079>.

²⁴ Commissione europea, Architettura di mainstreaming climatico nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, SWD(2022) 225, https://commission.europa.eu/system/files/2022-06/swd_2022_225_climate_mainstreaming_architecture_2021-2027.pdf.

le spese rilevanti per il clima, che rappresentano il 30% del bilancio complessivo dell'UE per il periodo 2021-2027. Si possono esplorare altre sinergie, come l'utilizzo dei bilanci per migliorare la qualità dell'aria e dell'acqua per finanziare misure di ripristino che possano contribuire a questi obiettivi.

- Sebbene la NRL non imponga agli Stati membri di riassegnare i fondi della PAC e della PCP alle misure di ripristino, ciò non significa che non si possa fare. **La PAC²⁵ e i fondi associati alla PCP possono offrire opportunità significative per il finanziamento** e l'integrazione delle misure di ripristino della natura (cfr. **raccomandazione 14**).
- **Integrare i piani di finanziamento per le misure di ripristino nei Quadri di Azione Prioritaria (PAF).** Questi documenti di pianificazione delineano le esigenze e le priorità di finanziamento per i siti Natura 2000 a livello nazionale e/o regionale e i mezzi di finanziamento previsti attraverso i fondi UE.
- **La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta per un fondo di ripristino della natura nel prossimo MFF.** Esiste un notevole divario di finanziamento per la biodiversità²⁶, che potrebbe essere colmato dedicando finanziamenti specifici all'attuazione degli obiettivi e delle finalità della NRL²⁷. Non si tratta di una soluzione a sé stante; è importante anche migliorare l'integrazione delle misure di ripristino in altre parti del bilancio dell'UE.

Gli Stati membri dovrebbero, inoltre, mobilitare **finanziamenti privati e misti** per indirizzare ulteriori investimenti verso gli obiettivi di ripristino e facilitare la collaborazione con le compagnie di assicurazione per mitigare il rischio di calamità. La cooperazione con la Banca europea per gli investimenti, ad esempio, potrebbe incoraggiare le opportunità di utilizzo di finanziamenti misti per sostenere le misure di ripristino. Gli Stati membri devono esplorare queste opportunità e indicarle come fonti di finanziamento potenziali o effettive per le misure di ripristino nei loro PNR. Questi approcci dovrebbero essere chiaramente delineati e illustrati nei piani.

RACCOMANDAZIONE 10.


SOSTENERE I GESTORI/UTILIZZATORI DELLA TERRA E DELL'ACQUA E FORNIRE LORO LE COMPETENZE E GLI INCENTIVI PER IMPEGNARSI NEL PROCESSO.

La NRL è vincolante per gli Stati membri, non per i gestori/utilizzatori della terra e dell'acqua. Tuttavia, agricoltori, silvicoltori, pescatori e altri gestori/utilizzatori del territorio contribuiranno all'attuazione delle misure di ripristino sul campo. Pertanto, devono essere attivamente consultati, coinvolti e sostenuti durante l'intero processo e devono avere l'opportunità di farlo con profitto. Gli Stati membri devono migliorare o creare sistemi che diano a questi attori i mezzi e la capacità di attuare le misure. Ciò può includere compensazioni finanziarie e incentivi, come i pagamenti per i servizi ecosistemici, certificazioni, orientamento e formazione.

²⁵ I piani strategici della PAC prevedono opportunità di finanziamento per il ripristino e il mantenimento di elementi del paesaggio come siepi, filari, muretti a secco, fossi, piccole zone umide e per lasciare i terreni a riposo o piantare miscele di semi per gli impollinatori. Queste azioni creano habitat per la fauna selvatica legata alle aree agricole come uccelli, farfalle, impollinatori, ecc. Alcuni piani prevedono anche finanziamenti per azioni su scala più ampia, ad esempio per il ripristino delle torbiere e il loro ritiro dall'uso agricolo, per la creazione di prati allagati, per l'inerbimento dei frutteti e la creazione di sistemi agroforestali.

²⁶ Uno studio della Commissione europea ha rilevato un deficit di finanziamento stimato in 18,69 miliardi di euro all'anno dal 2021 al 2030 per la biodiversità nell'UE. Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Nesbit, M., Whiteoak, K., Underwood, E. et al., Biodiversity financing and tracking - Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/950856>.

²⁷ BirdLife International, Funding our Future: a Proposal to Overhaul EU's Multiannual Financial Framework, December 2023, https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2024/01/BL_Position-Paper_Funding-Our-Future_-_A-Proposal-to-Overhaul-the-EUs-Multiannual-Financial-Framework-1.pdf, NGO Position Paper: Call for a Dedicated EU Nature Restoration Fund, luglio 2024, https://www.wwf.eu/wwf_news/publications/?14503641/Call-for-a-dedicated-EU-Nature-Restoration-Fund



Quali esenzioni (deroghe) possono chiedere gli Stati membri?

✓ DEROGHE DA INCLUDERE NEI NPS

Gli Stati membri hanno la possibilità di ricorrere a deroghe, per esimersi da alcuni degli obblighi della legge. Se scelgono di includere tali deroghe, devono specificarlo nei loro piani e spiegare come il loro utilizzo non comprometta il raggiungimento degli obiettivi rilevanti. Le deroghe legali sono interpretate in modo restrittivo e pertanto le loro giustificazioni e spiegazioni da parte degli Stati membri devono essere illustrate molto chiaramente nei PNR.

- Al di fuori dei siti Natura 2000, gli Stati membri possono applicare i **requisiti di non deterioramento a livello di regione biogeografica** del loro territorio per ciascun tipo di habitat e habitat di specie, a condizione che lo notifichino alla Commissione europea entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 4, paragrafo 13). Devono descrivere le misure compensative adottate per ciascun deterioramento significativo e i relativi monitoraggi e rendicontazione obbligatori. Devono, inoltre, spiegare come garantiranno che ciò non influisca sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 (articolo 15, paragrafo 3, lettera g)).
- Gli Stati membri possono procedere al **ripristino di una percentuale di torbiere (rewetting) inferiore** a quella richiesta dagli obiettivi della NRL se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: I) è probabile che il rewetting abbia impatti negativi significativi sulle infrastrutture, sugli edifici, sull'adattamento al clima o su altri interessi pubblici e II) se il rewetting non può avvenire su terreni diversi da quelli agricoli (articolo 11, paragrafo 4). Gli Stati membri devono giustificare il motivo per cui hanno scelto di utilizzare questa deroga nel loro PNR, fornendo prove di come le condizioni di cui sopra siano state soddisfatte (articolo 15, paragrafo 3, lettera k)) (Riquadro 7).
- Se gli Stati membri ritengono che non sia possibile attuare le misure di ripristino necessarie per **raggiungere il valore di riferimento favorevole per un determinato tipo di habitat sul 100% della superficie**, possono fissare una percentuale inferiore compresa tra il 90% e il 100% (articolo 4, paragrafo 5, e articolo 5, paragrafo 3). Devono giustificare i motivi per cui non è possibile e spiegare come metteranno gradualmente in atto le misure necessarie entro il 2050 per raggiungere tale percentuale (articolo 15, paragrafo 3, lettera b)).
- Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono **escludere i tipi di habitat molto comuni e diffusi che coprono più del 3% del loro territorio** europeo e ricalibrare i loro obiettivi di ripristino per quel tipo di habitat (articolo 4, paragrafo 2). Devono giustificare come questa percentuale non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente per il tipo di habitat in questione a livello biogeografico nazionale (articolo 15, paragrafo 3, lettera e)).

BOX 7 – L'IMPORTANZA DEL RIPRISTINO DELLE TORBIERE PER LA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La flessibilità concessa agli Stati membri per il ripristino delle torbiere in una percentuale inferiore a quella specificata nell'articolo 11 comporta rischi significativi di non raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge. Gli Stati membri dovrebbero puntare a rispettare tali obiettivi il più possibile e ricorrere alla deroga solo in casi eccezionali e se assolutamente necessario.

Il ripristino delle torbiere offre molteplici co-benefici, il più importante dei quali è il suo contributo alla **mitigazione dei cambiamenti climatici** attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, l'aumento dei pozzi di assorbimento e il sequestro del carbonio. Tale ripristino è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE e per il conseguimento dell'obiettivo dei pozzi di assorbimento del suolo (LULUCF)²⁸, poiché per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica nell'UE entro il 2050 è necessario ripristinare praticamente tutte le torbiere prosciugate²⁹. Sebbene gli investimenti nelle misure di ripristino possano essere considerevoli, essi sono economicamente vantaggiosi nel lungo periodo, poiché i costi finanziari del riallagamento superano di gran lunga quelli dell'attuazione e del raggiungimento degli obiettivi del NRL. Inoltre, il tempo necessario affinché il ripristino delle torbiere produca benefici in termini di carbonio è molto lungo, il che sottolinea l'importanza di non rimandare gli sforzi di ripristino, poiché **i ritardi ostacolerebbero la probabilità di raggiungere in tempo gli obiettivi climatici dell'UE**.

Inoltre, gli agricoltori e i gestori/utilizzatori dei terreni che ripristinano le torbiere drenate possono beneficiare di crediti di carbonio, sia attraverso i finanziamenti dell'UE (nell'ambito della PAC o di LIFE) sia attraverso i mercati del carbonio³⁰.

DEROGHE DA NON INCLUDERE NEI PNR

Le seguenti deroghe non devono essere incluse nei PNR. Tuttavia, sono disposizioni importanti della NRL e quindi vanno menzionate.

Deroghe relative all'energia e alle aree militari

Gli articoli 6 e 7 aggiungono deroghe relative rispettivamente all'energia da fonti rinnovabili e alla difesa nazionale. Ai sensi dell'articolo 6, si presume che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento delle infrastrutture per le energie rinnovabili siano di interesse pubblico prevalente. In circostanze normali e secondo la NRL, i piani di rilevante interesse pubblico possono essere sviluppati solo se non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri sarebbero esentati dall'obbligo di non disporre di soluzioni alternative meno dannose, a condizione che sia stata precedentemente effettuata una valutazione ambientale strategica o una valutazione di impatto ambientale. Ai sensi dell'articolo 7, anche le aree utilizzate per le attività di difesa nazionale possono essere esentate dai requisiti di ripristino di cui all'articolo 4 se le misure di ripristino sono ritenute incompatibili con l'uso militare continuato delle aree. Gli Stati membri hanno la flessibilità di determinare quali piani o progetti di energia rinnovabile e di difesa nazionale siano di interesse pubblico prevalente. Pertanto, possono esentare tali piani

²⁸ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia; Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la semplificazione delle norme di rendicontazione e di conformità e la definizione degli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e Regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della rendicontazione, della tracciabilità dei progressi e del riesame.

²⁹ IEEP, Why is nature restoration critical for climate mitigation in the EU? Dicembre 2022. https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/1_Nature-Restoration-and-Climate-mitigation.pdf.

³⁰ Commissione europea, Direzione generale per l'Azione per il clima, Radley, G., Keenleyside, C., Frelüh-Larsen, A. et al., Setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU - Technical guidance handbook, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2834/056153>.

e progetti dal requisito "non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose", a condizione che mettano in atto misure per mitigare i loro impatti sui tipi di habitat deteriorati da tali interventi.

Deroghe relative all'articolo 4, paragrafi da 14 a 16, e all'articolo 5, paragrafi da 11 a 13.

Per gli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce e marini al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato adempimento dell'obbligo di non deterioramento può essere giustificato in caso di deterioramento causato da cause di forza maggiore (comprese le calamità naturali), da trasformazioni inevitabili degli habitat direttamente causate dai cambiamenti climatici, da un piano o progetto di rilevante interesse pubblico per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose o dall'azione o dall'inazione di altri Paesi. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato adempimento dell'obbligo di non deterioramento è giustificato da cause di forza maggiore, da trasformazioni inevitabili degli habitat direttamente causate dai cambiamenti climatici e da piani o progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat.

FASE 3

VALUTAZIONE E FINALIZZAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO

Ai sensi dell'articolo 17, la Commissione valuterà la conformità dei PNR ai requisiti relativi al contenuto dei piani (articolo 15), la loro adeguatezza per il raggiungimento degli obiettivi dello Stato membro in questione e il loro contributo agli obiettivi dei PNR a livello dell'Unione, in particolare l'obiettivo comune (articolo 1, paragrafo 2), nonché gli obiettivi di ripristinare almeno 25.000 km di fiumi entro il 2030 (articolo 9) e di piantare tre miliardi di alberi (articolo 13).

Gli Stati membri devono, quindi, includere nei loro piani tutte le informazioni pertinenti per consentire alla Commissione di effettuare la sua valutazione, dimostrando sia come le misure di ripristino saranno adeguate per raggiungere gli obiettivi specifici per ogni tipo di ecosistema, sia come hanno rispettato i requisiti procedurali da includere nel piano (come ad esempio il coinvolgimento degli attori della società civile e delle parti interessate). Devono, inoltre, dimostrare che il ricorso alle deroghe, se applicabile, è giustificato. Infine, devono dimostrare che il PNR ha preso in considerazione l'interazione con altre politiche pertinenti, identificando come queste influenzino o siano influenzate dall'attuazione del PNR. Ciò deve essere fatto in modo da consentire agli Stati membri stessi, alla Commissione e a tutte le altre parti interessate di affrontare queste interazioni in modo reciprocamente vantaggioso.

RACCOMANDAZIONE 11.

LE ONG AMBIENTALISTE DOVREBBERO FARE PRESSIONE SUI LORO GOVERNI AFFINCHÉ I PNR SIANO IL PIÙ AMBIZIOSI POSSIBILE E AGIRE COME CANI DA GUARDIA DURANTE L'INTERO PROCESSO.

Dovrebbero sollevare le loro preoccupazioni sul PNR e sui suoi contenuti, sia direttamente agli Stati membri sia alla Commissione europea, che può tenerne conto nella sua valutazione e dare agli Stati membri l'opportunità di risolverle.

SEZIONE 4

L'IMPORTANZA DELLA COERENZA DELLE POLITICHE

In che modo i PNR contribuiscono alle altre politiche ambientali?

Il ripristino della natura richiede un approccio olistico per poter realizzare progressi significativi in molte altre politiche ambientali dell'UE, dalla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici alla qualità dell'acqua e dell'aria, tra le tante. L'attuazione della NRL contribuirà al raggiungimento di questi e altri obiettivi ambientali e ne accelererà l'attuazione.

Inoltre, i PNR saranno strumenti fondamentali per identificare e incanalare le risorse e le capacità finanziarie e tecniche, che possono andare a beneficio di altri processi politici. I PNR forniranno anche ulteriori sistemi di monitoraggio e rendicontazione che possono integrare e semplificare quelli già esistenti. Soprattutto, il ripristino della natura può essere una parte fondamentale del raggiungimento degli obiettivi politici, come la mitigazione del clima (si veda il riquadro 7 sulla riumidificazione delle torbiere) e i piani di gestione di Natura 2000. Nel complesso, l'integrazione dei processi di pianificazione del ripristino con altri processi simili aiuterebbe ad allineare l'attuazione della legislazione sul clima e sulla biodiversità e a minimizzare i rischi di potenziali conflitti. Esistono molte opportunità di sinergia tra le diverse politiche e i relativi piani e programmi, che dovrebbero essere debitamente considerate per raggiungere gli obiettivi della NRL³¹.

Il ripristino della natura richiede, quindi, un approccio "whole-of-government", che non consideri le politiche come compartimenti stagni, ma piuttosto le integri in processi politici e richiedendo il coinvolgimento di altri dipartimenti governativi oltre a quelli competenti in materia ambientale (cfr. [raccomandazione 14](#)).

Quali politiche devono essere considerate nella preparazione e nella stesura dei PNR?

Nel preparare i loro PNR, gli Stati membri devono tenere conto di una serie di politiche incentrate principalmente su clima, biodiversità ed energia. I piani finali devono descrivere come considerano queste politiche, indicando quali misure rafforzano le misure incluse in queste politiche e stimando i potenziali co-benefici di tali misure per il periodo fino a giugno 2032, nonché una panoramica strategica per il periodo successivo a giugno 2032.

La NRL sostiene direttamente gli obiettivi delle direttive Habitat e Uccelli, richiedendo il ripristino e la ricreazione degli habitat elencati nell'Allegato I e degli habitat di specie protette da queste direttive con tempistiche e obiettivi giuridicamente vincolanti.

³¹ Hering, D, Schürings, C, Wenskus, F, Blackstock, K, Borja, A, Birk, S, Bullock, C, Carvalho, L, Dagher-Kharrat, M B, Lakner, S, Lovrić, N, McGuinness, S, Nabuurs, G-J, Sánchez-Arcilla, A, Settele, J e Pe'er, G (2023) Securing success for the Nature Restoration Law. Science n. 382 (6676), 1248-1250. <https://doi.org/10.1126/science.adk1658>.

La NRL è parte integrante della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e ne sostiene direttamente gli altri obiettivi. La Strategia dell'UE per la biodiversità invita gli Stati membri a proteggere almeno il 30% delle terre emerse e il 30% dei mari dell'UE entro il 2030, con un terzo di essi in modo strettamente protetto³². Chiede, inoltre, che almeno il 30% delle specie e degli habitat che attualmente non si trovano in uno stato di conservazione favorevole raggiungano tale categoria o almeno mostrino una forte tendenza positiva entro il 2030 e che non si verifichi un deterioramento delle tendenze di conservazione e dello stato di tutti gli habitat e le specie protette entro il 2030. Si tratta di impegni volontari (non vincolanti) e gli Stati membri sono invitati a riferire il loro contributo a questi obiettivi attraverso una serie di “pledges” (impegni). Gli Stati membri possono attuare strategie sinergiche per raggiungere i diversi target, ad esempio pianificando la designazione di nuove aree protette o di altre aree di protezione come le OECM (*Other effective area-based conservation measures*) in quei siti dove stanno indirizzando le loro misure di ripristino. Un'attuazione sinergica di questo tipo ridurrà il carico amministrativo degli Stati membri, concentrando al contempo l'attenzione sulle aree degradate che necessitano di un approccio combinato di conservazione e ripristino.

Gli Stati membri dell'UE devono prendere in considerazione la Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) quando preparano i PNR, poiché la MSFD mira a raggiungere un buono stato ambientale (GES) delle acque marine dell'UE e a proteggere le risorse marine da cui dipendono le attività economiche e sociali legate al mare. L'inclusione di questi obiettivi nei PNR aumenta il potenziale di raggiungimento di significativi risultati ambientali positivi, compreso il ripristino di habitat e specie (articolo 14, paragrafo 14, lettera d) e articolo 14, paragrafo 17).

Tuttavia, esistono politiche che, se attuate frettolosamente o interpretate in modo errato, potrebbero rivelarsi antagoniste rispetto agli obiettivi della NRL, non considerando invece il modo in cui potrebbero essere sviluppate congiuntamente per sfruttare le possibili sinergie. Si tratta principalmente della Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED), della PAC e della PCP, illustrate di seguito.

DIRETTIVA SULLE ENERGIE RINNOVABILI (RED)

Sebbene la NRL e la RED condividano gli obiettivi comuni di ridurre le emissioni di gas serra e mitigare i cambiamenti climatici, l'attuazione della RED può comportare danni per la biodiversità. Le flessibilità previste dalla RED, come il prevalente interesse pubblico e le esenzioni dall'obbligo di effettuare una valutazione d'impatto ambientale concesse agli Stati membri ai sensi dell'articolo 16 (a-d e f), possono, se mal attuate, portare a dare priorità allo sviluppo di infrastrutture per le energie rinnovabili rispetto all'attuazione di misure di ripristino. Questo crea un paradosso, in quanto la RED potrebbe portare a un ulteriore degrado delle aree destinate al ripristino, laddove le misure di ripristino cercherebbero (almeno in parte) di raggiungere gli stessi obiettivi della RED (cioè la mitigazione dei cambiamenti climatici).

Le potenziali sinergie e i compromessi tra la NRL e la RED devono essere esplorati in diverse fasi, tra cui la mappatura delle aree necessarie per i contributi nazionali verso l'obiettivo 2030 dell'Unione per le energie rinnovabili, la designazione delle aree di accelerazione delle energie rinnovabili e l'autorizzazione a livello di singoli progetti.


Per quanto riguarda la preparazione e la stesura dei PNR, gli Stati membri sono tenuti a coordinare lo sviluppo dei piani di ripristino con la mappatura delle aree che occorrono per soddisfare i loro contributi nazionali all'obiettivo 2030 per le energie rinnovabili e, ove necessario, con la designazione delle aree di accelerazione delle energie rinnovabili e delle aree infrastrutturali (articolo 14, paragrafo 13, del PNR). Tale esercizio è destinato a generare un doppio beneficio, sia per quanto riguarda la minimizzazione degli oneri normativi (evitando la duplicazione del lavoro) sia per la mitigazione di futuri conflitti.

Ai sensi dell'articolo 14 (paragrafo 13) della NRL, le autorità responsabili della preparazione dei PNR devono garantire che gli sforzi di ripristino nell'ambito della NRL non ostacolino l'attuazione della RED. Allo stesso tempo, gli Stati membri (in particolare le autorità che intraprendono l'esercizio di mappatura stabilito dall'articolo 15b della RED) devono anche assicurare che queste due politiche lavorino insieme senza soluzione di continuità, anche garantendo la compatibilità dei progetti di energia rinnovabile con gli usi preesistenti di queste aree (articolo 15b(3) della RED).

³² Commissione europea, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. COM(2020) 380 definitivo, Bruxelles. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380>.

Inoltre, dalla priorità del ripristino dei siti Natura 2000 per il periodo fino al 2030 (articolo 4, paragrafo 3, della NRL) deriva che l'obbligo di garantire la compatibilità dei progetti di energia rinnovabile con gli usi preesistenti è particolarmente rilevante nelle prime fasi di attuazione di entrambe le legislazioni.

In effetti, secondo la RED, gli Stati membri devono designare aree di accelerazione per uno o più tipi di fonti energetiche rinnovabili (articolo 15c della RED). Esse devono escludere i siti Natura 2000 e le aree designate nell'ambito dei regimi di protezione nazionale per la conservazione della natura e della biodiversità e le rotte migratorie, nonché altre aree identificate sulla base di mappe di sensibilità (articolo 15c (1) (a) (ii) della RED). Data l'adozione della RED prima dell'entrata in vigore della NRL, non esiste un'esclusione esplicita e a priori delle aree di ripristino dall'inclusione nelle aree di accelerazione delle rinnovabili (ad eccezione delle aree di ripristino incluse nei siti Natura 2000). Ciò significa che una potenziale esclusione dovrà essere stabilita caso per caso, in linea con RED 15c(1)(a)(ii) e (iii), facendo riferimento a mappe di sensibilità e ad altri strumenti adatti all'identificazione di impatti ambientali potenzialmente significativi causati dalla presenza di impianti di energia rinnovabile. Per quanto riguarda gli "altri strumenti", gli Stati membri possono avvalersi dei risultati della valutazione preparatoria delle condizioni degli ecosistemi rilevanti ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 6, della NRL. A livello di singoli progetti, sarà importante che le agenzie governative e le ONG monitorino costantemente gli impatti. Se i progetti sulle energie rinnovabili, indipendentemente dal fatto che siano situati all'interno o all'esterno delle aree di accelerazione delle energie rinnovabili, portano al degrado delle aree di ripristino, il numero totale di aree da ripristinare aumenterà di conseguenza e comporterà un onere aggiuntivo per gli Stati membri, commisurato all'aumento del numero totale di aree che necessitano di ripristino. I risultati dei monitoraggi preparatori ai sensi dell'articolo 14 della NRL devono essere rispettati dopo che l'area da ripristinare è stata quantificata e aggiornati periodicamente in base ai cambiamenti rilevanti delle condizioni delle singole aree identificate.



RACCOMANDAZIONE 12.

ATTUARE MISURE CONCRETE PER CAPITALIZZARE LE SINERGIE TRA LA NRL E LA RED, EVITANDO POTENZIALI RIPERCUSSIONI SUL RIPRISTINO.

- **Nella fase di mappatura:** gli Stati membri devono assicurarsi che le autorità che conducono la mappatura RED si consultino con l'autorità responsabile della preparazione e della stesura del PNR e con altre autorità competenti (ad esempio per la silvicoltura, la pianificazione territoriale, ecc.)
- **Quando si designano le aree di accelerazione delle rinnovabili:** le aree di ripristino devono essere escluse dalle aree di accelerazione delle rinnovabili nella fase di identificazione e i potenziali impatti negativi dei progetti rinnovabili e delle aree di accelerazione sulle aree di ripristino devono essere menzionati nei PNR.

✓ POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)

Il PNR deve descrivere l'interazione tra le misure di ripristino e il Piano strategico nazionale della PAC (PSP), anche se quest'ultimo non deve essere obbligatoriamente modificato. Poiché le pratiche agricole intensive esercitano pressioni significative sulla natura, alcuni pagamenti della PAC potrebbero disincentivare la trasformazione dei sistemi agricoli verso il ripristino della natura, minando così volta gli obiettivi per gli ecosistemi agricoli del PNR. Nei piani degli Stati membri (articolo 15, paragrafo 3, lettera v)) deve essere incluso un elenco di tali sussidi dannosi (collegati anche alla PCP, vedi sotto).

L'agricoltura a bassa intensità (come pascolo, pastorizia, sfalcio ecc..) è una componente importante nel ripristino di praterie, habitat di macchia, brughiere e alcune zone umide. Inoltre, il mantenimento e il ripristino di elementi del paesaggio e di (altri) elementi non produttivi (ad esempio siepi, filari, margini dei campi e maggesi) sono fondamentali per la salute delle popolazioni di uccelli, impollinatori e tutta la biodiversità legata alle aree agricole. L'assegnazione di fondi della PAC a questo scopo potrebbe essere uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo di ripristinare gli ecosistemi agricoli. Inoltre, la PAC è potenzialmente una fonte di finanziamento chiave per il ripristino: gli ecoschemi³³ possono finanziare il ripristino degli agroecosistemi e delle praterie, in particolare la manutenzione e le semplici azioni di mantenimento annuali³⁴. Gli interventi agroambientali pluriennali e gli investimenti non produttivi³⁵ possono finanziare il ripristino di ecosistemi agricoli e forestali, torbiere, paludi, brughiere e zone umide costiere se sono pascolate o definite come terreni agricoli. La PAC può anche finanziare misure di cooperazione e di sviluppo delle capacità e delle conoscenze³⁶. La più recente mappatura e analisi dei piani strategici della PAC della Commissione include già alcuni riferimenti ai collegamenti esistenti e alle (potenziali) esigenze di ripristino della natura³⁷. Nel considerare i finanziamenti della PAC in relazione al NRL, è importante verificare se:

- Per tutte le misure di ripristino previste è disponibile un sostegno agli investimenti;
- Gli agricoltori possono utilizzare il supporto della cooperazione per lavorare insieme a naturalisti, idrologi o altri esperti;
- I programmi agroambientali sono adattati agli habitat dell'Allegato I e ai piani di gestione di Natura 2000;
- I pagamenti agroclimaticoambientali possono includere un bonus o un'integrazione per incentivare il ripristino.

✓ POLITICA COMUNE DELLA PESCA (PCP)

In linea con la PCP, alcune misure di conservazione incluse negli articoli 11 e 18 del Regolamento PCP³⁸ (una categoria di misure in cui rientrano anche le misure di ripristino marino adottate ai sensi dell'articolo 5) non possono essere adottate dagli Stati membri singolarmente. Esse possono essere adottate solo secondo la cosiddetta procedura delle "raccomandazioni congiunte", in base alla quale lo Stato membro che deve adottare tali misure (Stato membro iniziatore) deve concordare con altri Stati membri i cui interessi di pesca possono essere influenzati dall'adozione di tali misure, condividendo le loro raccomandazioni congiunte con la Commissione, che poi adotta un atto delegato contenente le misure concordate da adottare e attuare.

³³ Finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

³⁴ In linea con la recente revisione dell'articolo 31 del regolamento di base della politica agricola comune (attraverso il regolamento (UE) 2024/1468 che introduce modifiche al regolamento (UE) 2021/2115 e al regolamento (UE) 2021/2116), gli Stati membri hanno l'obbligo di offrire agli agricoltori tali eco-schemi volontari per la manutenzione di aree non produttive e la creazione di elementi del paesaggio, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-75-2024-INIT/en/pdf>.

³⁵ Finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

³⁶ IEEP and the Ecologic Institute, How much will the implementation of the Nature Restoration Law cost and how much funding is available? Dicembre 2022. https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/4_Nature-Restoration-Law-and-Funding.pdf.

³⁷ Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, Chartier, O., Krüger, T., Folkesson Lillo, C. et al., Mappatura e analisi dei piani strategici della PAC - Valutazione degli sforzi congiunti per il periodo 2023-2027, Chartier, O.(editor), Folkesson Lillo, C.(editor), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2762/71556>.

³⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.

Il PNR deve includere le misure di conservazione e gestione che uno Stato membro intende adottare nell'ambito della PCP, comprese le misure di ripristino marino considerate come misure nelle "raccomandazioni congiunte" (articolo 15, paragrafo 4).

La PCP richiede l'attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca per ridurre al minimo gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ambiente marino (articolo 2, paragrafo 3, del regolamento PCP), un approccio che dovrà, quindi, essere adottato anche per le misure di ripristino marino incluse nelle raccomandazioni congiunte.

Se da un lato esistono sinergie tra la PCP e la NRL, in quanto l'attuazione della NRL deve essere allineata con la PCP e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima (e viceversa), dall'altro vi sono anche dei rischi, in quanto gli Stati membri (promotori) dovranno consultarsi con altri Stati membri che hanno un interesse gestionale diretto che potrebbe essere influenzato dalla misura prevista (articolo 18). Se questi ultimi Stati membri si oppongono a una misura, questa potrebbe essere rinviata o ritirata del tutto, con conseguenti ritardi e persino inadempienze, e causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di ripristino marino da parte degli Stati membri.

Gli Stati membri possono utilizzare i finanziamenti della PCP attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP) per finanziare misure di ripristino e di sviluppo delle capacità e delle conoscenze, nonché misure per migliorare il monitoraggio. I finanziamenti del FEAMP sono disponibili per qualsiasi sito Natura 2000 marino o costiero e per le misure di protezione delle specie previste dalle direttive Habitat e Uccelli nelle acque marine e costiere. Nell'ambito del FEAMP rientra anche il finanziamento di misure di ripristino al di fuori dei siti Natura 2000, attraverso la designazione di aree marine protette che sono prioritarie nelle convenzioni marittime regionali europee, come HELCOM e OSPAR. Pertanto, sebbene gli Stati membri non siano obbligati a stanziare i fondi del FEAMP per l'attuazione della NRL, sono fortemente incoraggiati a farlo per massimizzare i co-benefici e l'efficienza della spesa, in linea con il principio della sana gestione finanziaria.

RACCOMANDAZIONE 13.

IDENTIFICARE LE SINERGIE TRA IL CAP E IL CFP E LE MISURE DI RIPRISTINO ATTUATE NELL'AMBITO DELLA NRL PER INDIVIDUARE I POTENZIALI MECCANISMI DI FINANZIAMENTO DELLE MISURE DI RIPRISTINO, I POTENZIALI CONFLITTI E I MODI PER RIDURLI AL MINIMO.

Esiste un ampio margine di manovra per utilizzare la PAC e la PCP a sostegno delle misure di ripristino, anziché indebolirle. Infatti, le misure agro-climatico-ambientali previste dalla PAC possono essere utilizzate per sostenere l'effettiva attuazione di misure di ripristino della natura e il recupero delle popolazioni di impollinatori, tra le altre cose. La PCP, attraverso il FEAMP, può aumentare gli incentivi positivi per le misure di pesca ecologiche e sostenibili che contribuiscono al ripristino degli habitat marini e degli habitat delle specie. Entrambe le politiche e i relativi fondi sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi del PNL.



ALTRE POLITICHE PERTINENTI

La Tabella 1 riassume le politiche che la NRL richiede agli Stati membri di prendere in considerazione nella preparazione e nello sviluppo dei loro piani. La tabella riflette la misura in cui la politica deve essere presa in considerazione nel PNR e spiega perché la politica è rilevante per il ripristino della natura.

Tabella 1: Livello di considerazione delle politiche pertinenti nella NRL e rilevanza per il ripristino della natura

POLITICA	COME DEVE ESSERE CONSIDERATA LA POLITICA NEL PNR?	PERCHE' QUESTA POLITICA E' RILEVANTE PER LA NRL E QUALI SONO LE SINERGIE?
> POLITICHE E MISURE CLIMATICHE PRESE IN CONSIDERAZIONE		
Strategie o piani nazionali di adattamento e relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi (Legge europea sul clima, Regolamento (UE) 2021/1119).	Sezione dedicata nel piano su come si considera la politica	Da un lato, le strategie e i piani di adattamento nazionali sono adottati e attuati dagli Stati membri ai sensi della Legge europea sul clima. Essi devono promuovere soluzioni basate sulla natura e sull'ecosistema per raggiungere l'obiettivo della legge. Dall'altro lato, i rapporti di valutazione dei rischi di catastrofe sono sviluppati per riferire sulla valutazione e la gestione dei rischi. Dovrebbero evidenziare le sinergie con la protezione e il ripristino degli ecosistemi chiave per la gestione del rischio. I PNR dovrebbero includere e qualificare le misure di ripristino come soluzioni basate sulla natura o sull'adattamento ecosistemico e spiegare come contribuiscono all'adattamento ai cambiamenti climatici.
Piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) (Regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (UE)2018/1999)	Sezione dedicata nel piano: panoramica dell'interazione tra il PNR e il PNEC	I PNEC sono piani decennali che delineano come gli Stati membri raggiungeranno gli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030. Sono rilevanti per il ripristino della natura in quanto dovrebbero valutare le sinergie e i compromessi di specifiche politiche pertinenti con la biodiversità, come il ruolo dei servizi ecosistemici per la mitigazione e l'adattamento e il potenziale impatto di alcune politiche sugli ecosistemi ³⁹ . Il ripristino della natura può contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE, mitigando e adattandosi ai cambiamenti climatici, ma ci possono essere anche dei conflitti con lo sviluppo di infrastrutture per le energie rinnovabili, che devono essere riflessi nei PNR.
Strategia a lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Regolamento (EU)2018/1999)	Tenuto in considerazione nella preparazione del piano	Gli Stati membri devono presentare le loro strategie a lungo termine, con una prospettiva di almeno 30 anni, su come stanno raggiungendo gli obiettivi internazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra. Esse devono riguardare il potenziamento dell'assorbimento da parte dei pozzi e gli effetti sulla protezione dell'ambiente. Il ripristino della natura è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE, grazie al potenziamento delle capacità di sequestro e stoccaggio del carbonio degli ecosistemi.
> POLITICHE DI BIODIVERSITÀ PRESE IN CONSIDERAZIONE		
Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CEE)	Tenuto in considerazione nella preparazione del piano	Gli Stati membri devono stabilire obiettivi e misure di conservazione specifici per gestire efficacemente i siti Natura 2000 e per raggiungere gli obiettivi della Direttiva Habitat di ottenere uno stato di conservazione favorevole per le specie e gli habitat protetti. Le misure di conservazione devono definire il ripristino necessario per gli habitat e le specie in ciascun sito, quindi se sono state ben definite, dovrebbero essere una parte fondamentale del PNR per gli articoli 4 e 5 in particolare.

³⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Valutazione a livello dell'UE dei piani nazionali per l'energia e il clima, COM(2020) 564 definitivo, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN>.

Quadri d'azione prioritari (Direttiva Habitat, 92/43/CEE)	Tenuto in considerazione nella preparazione del piano	Gli Stati membri devono adottare i PAF per definire le loro esigenze e priorità di finanziamento per i siti Natura 2000 a livello nazionale e/o regionale e come intendono finanziarle attraverso i fondi UE. I PAF preparati nel 2019/2020 elencano le esigenze specifiche di ripristino e i relativi costi, che dovrebbero essere pienamente incorporati nel PNR. I prossimi PAF da preparare nel 2026 sono importanti documenti di pianificazione che dovrebbero integrare le future misure del PNR nel prossimo periodo di programmazione (cfr. raccomandazione 9).
Misure e programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici e dei piani di gestione del rischio di alluvione (Direttiva quadro sulle acque, 2007/60/CE)	Tenuto in considerazione nella preparazione del piano	La Direttiva quadro sulle acque richiede il ripristino della continuità ecologica per tutti i corpi idrici fluviali dell'UE nella misura necessaria a sostenere il raggiungimento di un buono stato ecologico (anche se non necessariamente la completa rimozione delle barriere). Richiede, inoltre, il ripristino delle pianure alluvionali e delle zone umide. I piani di gestione dei bacini idrografici devono individuare per ciascun corpo idrico i punti in cui le barriere artificiali devono essere rimosse e le misure previste per il ripristino delle pianure alluvionali e delle zone umide. Le misure previste nel terzo piano di gestione dei bacini idrografici (2022-2027) dovrebbero essere integrate nel PNR. I quarti piani di gestione dei bacini idrografici (2028-2034) dovrebbero a loro volta includere pienamente le misure di ripristino del PNR per la rimozione delle barriere e per il ripristino di fiumi, laghi, estuari e lagune costiere.
Strategie marine per il raggiungimento di un buon stato ambientale di tutte le regioni marine dell'UE (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, 2008/56/CE)	Tenuto in considerazione nella preparazione del piano, ove applicabile	Gli Stati membri dovevano adottare strategie per raggiungere un buono stato ambientale delle regioni marine dell'UE e misure per proteggere gli ecosistemi marini entro il 2020. Poiché questo obiettivo non è stato raggiunto, ogni Stato membro deve attuare programmi di misure, comprese quelle di ripristino. Le strategie devono essere in linea con le misure di ripristino degli ecosistemi marini e le serie di dati esistenti devono essere pienamente utilizzate per aiutare a identificare e pianificare tali misure. La NRL può rafforzare il raggiungimento degli obiettivi della MSFD in quanto si rivolge agli habitat costieri e marini da ripristinare, che devono essere valutati nell'ambito della MSFD, oltre agli habitat protetti dalla Direttiva Habitat e dalle convenzioni marittime regionali, e si rivolge agli habitat che sostengono le specie che devono essere valutate nell'ambito della MSFD.
Strategie e piani d'azione nazionali per la biodiversità (NBSAP) (Convenzione sulla Diversità Biologica)	Tenuto in considerazione nella preparazione del piano	Le Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica devono sviluppare dei PNBSAP per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica. Dopo l'adozione del Quadro Globale per la Biodiversità (GBF) nel dicembre 2022 ⁴⁰ , i PNBSAP dovranno essere presentati entro l'ottobre 2024, stabilendo come raggiungere i diversi obiettivi. Il GBF stabilisce un importante obiettivo di ripristino del 30% di tutti gli ecosistemi degradati a livello globale. L'attuazione degli obiettivi della NRL contribuirà quindi direttamente al raggiungimento dell'obiettivo globale di ripristino e viceversa.

⁴⁰ Quadro globale sulla biodiversità Kunming-Montreal. Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica Quindicesima riunione - Parte II, CBD/COP/15/L.25, Convenzione sulla diversità biologica, Montreal, Canada. <https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-it.pdf>.

> ALTRE POLITICHE PRESE IN CONSIDERAZIONE, SE APPLICABILI

Controllo nazionale dell'inquinamento atmosferico programmi (Direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, (EU) 2016/2284)

Tenuto in considerazione nella preparazione del piano

Con questi programmi, gli Stati membri stabiliscono come intendono raggiungere gli impegni per la riduzione di determinati inquinanti atmosferici. Questa politica è rilevante per il ripristino della natura e più specificamente per l'articolo sugli ecosistemi urbani della NRL, poiché l'aumento degli spazi verdi e degli alberi nelle città porterà a un miglioramento della qualità dell'aria.

Piani di approvvigionamento per le materie prime critiche strategiche riconosciute dal diritto dell'UE (Proposta di regolamento che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche)

Tenuto in considerazione

Se adottato, il nuovo regolamento identificherà i piani di approvvigionamento di materie prime critiche strategiche, ovvero quelle cruciali per lo sviluppo di tecnologie utilizzate per le ambizioni e le applicazioni verdi, digitali, di difesa e spaziali.

Questi piani potrebbero comportare rischi per la biodiversità, che dovrebbero essere mitigati, in modo da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi della NRL.

Oltre a queste politiche che devono essere esplicitamente considerate dai PNR, nella preparazione dei piani e nella pianificazione delle misure di ripristino possono essere prese in considerazione anche altre politiche. Ad esempio, i piani e le strategie per gli impollinatori adottati dagli Stati membri possono essere rilevanti in relazione agli obiettivi degli articoli 10 e 11. Questi piani e strategie possono promuovere misure per mantenere e ripristinare gli habitat degli impollinatori in diversi ecosistemi e integrarli nella pianificazione territoriale e nelle politiche pertinenti, come la PAC.

Anche le proposte legislative in corso, come la legge sul monitoraggio delle foreste e la legge sul monitoraggio del suolo, dovrebbero essere prese in considerazione dai PNR in futuro, se saranno adottate.

RACCOMANDAZIONE 14.

GARANTIRE LA COERENZA DELLE POLITICHE E LA COOPERAZIONE INTERGOVERNATIVA, PER EVITARE DI AFFRONTARE IL RIPRISTINO DELLA NATURA IN MODO FRAMMENTARIO.

Poiché il ripristino della natura implica un approccio olistico, deve essere pianificato in collaborazione con una serie di dipartimenti governativi, come quelli dell'energia, dell'agricoltura e della pesca, della silvicoltura, della gestione delle acque, dei trasporti, ecc. Le politiche per la natura tendono a essere gestite e attuate separatamente e, a causa di questo approccio frammentato, in passato si sono perse molte opportunità per garantire la coerenza delle politiche e la cooperazione intergovernativa. La preparazione e l'adozione dei PNR rappresenta, quindi, un'opportunità per superare questa sfida e garantire il coordinamento con i dipartimenti competenti e la coerenza con altre politiche correlate.

Gli Stati membri dovrebbero andare oltre i requisiti legali della NRL per prendere in considerazione le politiche incluse nella tabella e includere nei loro PNR sezioni dedicate a come stanno contribuendo a tutte queste politiche. Dovrebbero essere il più dettagliati possibile su quali misure concrete contribuiscono a ciascuna politica. Dovrebbero anche identificare le politiche che potrebbero essere rilevanti e importanti per il ripristino della natura, ma che non sono esplicitamente menzionate nell'articolo 15 e includere una sezione dedicata nei PNR.

È particolarmente importante coordinare la pianificazione del ripristino con la pianificazione territoriale e integrare le misure di ripristino negli strumenti di pianificazione territoriale, senza sminuirne lo status o l'importanza rispetto ad altre politiche. Ciò potrebbe risultare difficile per gli Stati membri altamente urbanizzati, che dovranno trovare spazio per tali misure a fronte di interessi concorrenti sull'uso del territorio.

SEZIONE 5

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI PER UNA PIANIFICAZIONE DI SUCCESSO DEL RIPRISTINO DELLA NATURA

Il presente documento di orientamento intende aiutare le agenzie nazionali, le agenzie ambientali e le parti interessate coinvolte nel processo a orientarsi tra gli obblighi di legge della NRL relativi alla preparazione, alla redazione e alla finalizzazione dei PNR. Le raccomandazioni formulate in questo documento di orientamento mirano a indirizzare le azioni specifiche che possono essere intraprese da questi attori per ottenere una pianificazione di successo del ripristino della natura e contribuire all'attuazione della NRL.

Sono riassunti come segue:

1. Identificare e colmare le lacune di conoscenza.
2. Identificare e sfruttare le sinergie con i PNR di altri Stati membri.
3. Gli attori della società civile e le parti interessate devono essere coinvolti fin dall'inizio del processo di preparazione.
4. Andare oltre i requisiti strettamente vincolanti e utilizzare appieno gli strumenti disponibili, come incoraggiato dalla NRL, per massimizzare l'ambizione e l'efficienza dei piani.
5. Pianificare e attuare correttamente le misure all'interno e all'esterno di Natura 2000
6. Iniziare a monitorare le misure di ripristino il prima possibile e poi a intervalli regolari.
7. Sfruttare i benefici socio-economici delle misure di ripristino per mitigare i potenziali impatti sulle parti interessate e ottenere il loro sostegno.
8. I PNR devono includere un elevato livello di dettaglio e informazioni basate su dati concreti relativi ai diversi obiettivi per gli ecosistemi e agli elementi orizzontali ed essere resi accessibili al pubblico.
9. Identificare le fonti di finanziamento appropriate e rendere disponibili i fondi necessari attraverso fonti pubbliche e private.
10. Sostenere i gestori/utilizzatori del territorio e delle acque e fornire loro le competenze e gli incentivi per impegnarsi nel processo.
11. Le ONG ambientaliste dovrebbero fare pressione sui propri governi affinché i PNR siano il più ambiziosi possibile e agire come cani da guardia durante l'intero processo dei PNR.
12. Attuare misure concrete per sfruttare le sinergie tra la NRL e la RED, evitando potenziali compromessi per il ripristino.
13. Identificare le sinergie tra la PAC e la PCP e le misure di ripristino attuate nell'ambito del PNR per individuare i potenziali meccanismi di finanziamento per le misure di ripristino, i potenziali conflitti e i modi per ridurli al minimo.
14. Garantire la coerenza delle politiche e la cooperazione intergovernativa per evitare di affrontare il ripristino della natura in modo isolato.

RIFERIMENTI

Barrier Atlas. A Pan-European database of artificial instream barriers. Version 1.0 June 29 2020.

<https://amber.international/european-barrier-atlas/>.

BirdLife International, Funding our Future: a Proposal to Overhaul the EU's Multiannual Financial Framework, December 2023, https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2024/01/BL_Position-Paper_Funding-OurFuture_-A-Proposal-to-Overhaul-the-EUs-Multiannual-Financial-Framework-1.pdf.

CBD (2022) Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity Fifteenth meeting – Part II, CBD/COP/15/L.25, Convention on Biological Diversity, Montreal, Canada. <https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf>.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Valutazione a livello dell'UE dei piani nazionali per l'energia e il clima, COM(2020) 564 definitivo, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600339518571&uri=COM:2020:564:FIN>.

Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, Chartier, O., Krüger, T., Folkesson Lillo, C. et al., Mappatura e analisi dei piani strategici della PAC - Valutazione degli sforzi congiunti per il periodo 2023-2027, Chartier, O.(editor), Folkesson Lillo, C.(editor), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2762/71556>

Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura. COM2022 (304) definitivo, https://environment.ec.europa.eu/publications/nature-restoration-law_en.

Commissione europea, Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (2017/C 275/01), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0818\(02\)&from=PT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0818(02)&from=PT).

Commissione europea, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. COM(2020) 380 definitivo, Bruxelles. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380>.

Commissione europea, Direzione generale per l'Azione per il clima, Radley, G., Keenleyside, C., Frelih-Larsen, A. et al., Setting up and implementing result-based carbon farming mechanisms in the EU - Technical guidance handbook, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2834/056153>.

Commissione europea, Uno strumentario per la riforma dei sussidi dannosi per l'ambiente in Europa: Relazione finale, Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://circabc.europa.eu/ui/group/c1a5a4e9-7563-4d0e-9697-68d9cd24ed34/library/3e685dda-2269-487d-a253-28cfd23b7466/details>.

Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Nesbit, M., Whiteoak, K., Underwood, E. et al., Biodiversity financing and tracking - Final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/950856>.

Commissione europea, Architettura di mainstreaming climatico nel Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, SWD(2022) 225, https://commission.europa.eu/system/files/2022-06/swd_2022_225_climate_mainstreaming_architecture_2021-2027.pdf.

Commissione europea, Direzione generale Ambiente, Find your EU funding programme for the environment - Supporting the environment under the 2021-2027 multiannual financial framework and NextGenerationEU, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/768079>.

Commissione europea, Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul monitoraggio del suolo e la resilienza (legge sul monitoraggio del suolo) COM/2023/416 definitivo, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0416&%3Bqid=1706624227744>.

Dubgaard, A, Kallesøe, M F, Petersen, M L and Ladenburg, J, Cost-benefit analysis of the Skjern River Restoration Project. Social Science Series No 10, 2002 (Royal Veterinary and Agricultural University).

Hering, D, Schürings, C, Wenskus, F, Blackstock, K, Borja, A, Birk, S, Bullock, C, Carvalho, L, Dagher-Kharrat, M B, Lakner, S, Lovrić, N, McGuinness, S, Nabuurs, G-J, Sánchez-Arcilla, A, Settele, J e Pe'er, G (2023) Securing success for the Nature Restoration Law. Science n. 382 (6676), 1248-1250. <https://doi.org/10.1126/science.adk1658>.

IEEP and the Ecologic Institute, How much will the implementation of the Nature Restoration Law cost and how much funding is available? Dicembre 2022 https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/4_Nature-Restoration-Law-and-Funding.pdf.

IEEP, Why is nature restoration critical for climate mitigation in the EU? Dicembre 2022. https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/1_Nature-Restoration-and-Climate-mitigation.pdf.

IEEP, Why is nature restoration critical to sustain jobs and economic benefits from healthy ecosystems services? Dicembre 2022, https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/5_Economic-benefits-of-Nature-Restoration.pdf.

NGO Position Paper: Call for a Dedicated EU Nature Restoration Fund, luglio 2024, https://www.wwf.eu/wwf_news/publications/?14503641/Call-for-a-dedicated-EU-Nature-Restoration-Fund

Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401991

Röschel, L et al, Methodological paper. Methodologies under the Nature Directives reporting 2013-2018 and analysis for the State of nature 2020'. ETC/BD Technical paper 2/2020, European Topic Centre for Biodiversity,, <https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/products/etc-bd-reports/etc-bd-technical-paper-2-2020-state-of-nature-in-the-eu-methodological-paper-methodologies-under-the-nature-directives-reporting-2013-2018-and-analysis-for-the-state-of-nature-2000>.

The Ecologic Institute Why is nature restoration critical to improving human health and well-being? Dicembre 2022, https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/7_Nature-Restoration-and-Health-and-Well-being.pdf

UNECE, Maastricht Recommendations on Promoting Effective Public Participation in Decision-making in Environmental Matters prepared under the Aarhus Convention,, ISBN 978-92-1-117089-4. <https://unece.org/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>.

WWF, Economic benefits of investing in nature restoration, 2021, https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_factsheet_nature_restoration_soc_economic_web.pdf.

ALLEGATI


Allegato I - Tabella riassuntiva degli obblighi di legge (articoli da 4 a 13)

La seguente sintesi degli articoli da 4 a 13 non intende fornire una descrizione o un'interpretazione esaustiva del testo giuridico.

ARTICOLO	SOMMARIO
ARTICOLO 4 RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E D'ACQUA DOLCE	<p>Gli Stati membri metteranno in atto le misure di ripristino necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Migliorare le condizioni e la connettività degli habitat dell'Allegato I su almeno il 30% dell'area totale attualmente non in buone condizioni entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050.• Ripristinare i tipi di habitat dell'Allegato I nelle aree in cui non sono presenti, su almeno il 30% della superficie aggiuntiva entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 100% entro il 2050.• Migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie elencate nelle Direttive Natura dell'UE. <p>Gli Stati membri sono invitati a dare priorità ai siti Natura 2000 fino al 2030.</p> <p>Tutte queste misure di ripristino devono basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sulle più recenti evidenze scientifiche, con l'obiettivo che le aree mostrino un miglioramento continuo fino al raggiungimento di buone condizioni e che non si deteriorino in modo significativo.</p> <p>Entro il 2030, le condizioni dei tipi di habitat devono essere note per almeno il 90% dell'area dei tipi di habitat protetti e per tutti entro il 2040.</p> <p>Per gli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce e marini, al di fuori dei siti Natura 2000, il mancato rispetto del divieto di deterioramento potrebbe essere giustificato nei casi di deterioramento causato da cause di forza maggiore (comprese le catastrofi naturali), trasformazioni inevitabili degli habitat direttamente causate dai cambiamenti climatici, un piano o un progetto di rilevante interesse pubblico per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose o dall'azione o dall'inazione di altri Paesi. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato adempimento dell'obbligo di non deterioramento è giustificato da cause di forza maggiore, da trasformazioni inevitabili degli habitat direttamente causate dai cambiamenti climatici e da un piano o un progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat.</p>
ARTICOLO 5 RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI MARINI	<p>Gli Stati membri metteranno in atto le misure di ripristino necessarie per:</p> <ul style="list-style-type: none">• Migliorare le condizioni dei gruppi da 1 a 6 degli habitat dell'Allegato II su almeno il 30% della superficie totale attualmente non in buone condizioni entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. Obiettivi diversi si applicano al gruppo 7 (sedimenti molli).• Ripristinare i tipi di habitat dell'Allegato II (gruppi da 1 a 6) dove non sono presenti, su almeno il 30% dell'area aggiuntiva entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 100% entro il 2050.• Migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie elencate nelle Direttive Natura dell'UE e nell'Allegato III del PNR. <p>Tutte queste misure di ripristino devono basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sulle più recenti evidenze scientifiche, con l'obiettivo che le aree mostrino un miglioramento continuo fino al raggiungimento di buone condizioni e che non si deteriorino in modo significativo.</p> <p>Entro il 2030, le condizioni dei tipi di habitat devono essere note per almeno il 50% dell'area coperta dai gruppi da 1 a 6 dell'Allegato II e per tutti entro il 2040. Per il gruppo 7 (sedimenti soffici), devono essere note per almeno il 50% dell'area coperta entro il 2040 e per tutte entro il 2050.</p> <p>Le stesse deroghe relative all'obbligo di non deterioramento al di fuori e all'interno dei siti Natura 2000 di cui all'articolo 4 si applicano all'articolo 5.</p>

ARTICOLO 6 ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	Si presume che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento delle infrastrutture per le energie rinnovabili siano di interesse pubblico prevalente. Pertanto, tali aree possono essere esentate dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose e che il piano vada avanti, a condizione che venga effettuata una valutazione ambientale strategica o una valutazione di impatto ambientale.
ARTICOLO 7 DIFESA NAZIONALE	<p>Le aree utilizzate per le attività di difesa nazionale possono essere esentate dai requisiti di ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri, d'acqua dolce e marini se le misure sono incompatibili con l'uso militare continuato delle aree. Gli Stati membri sono liberi di stabilire che i piani o i progetti di difesa nazionale sono di interesse pubblico prevalente.</p> <p>Pertanto, possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose, a condizione che mettano in atto misure per mitigare i loro impatti sui tipi di habitat.</p>
ARTICOLO 8 RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI URBANI	Gli Stati membri devono garantire che entro la fine del 2030 non si verifichi alcuna perdita netta di superficie totale nazionale di spazio verde urbano e di copertura arborea urbana nelle aree dell'ecosistema urbano rispetto al 2024 e che in seguito si registri una tendenza all'aumento. Possono escludere aree a determinate condizioni.
ARTICOLO 9 RIPRISTINO DELLA CONNETTIVITÀ NATURALE DEI FIUMI E DELLE FUNZIONI NATURALI DELLE RELATIVE PIANURE ALLUVIONALI	Gli Stati membri devono fare un inventario delle barriere artificiali che ostacolano la connettività dei fiumi e delle acque di superficie e quindi identificare le barriere che devono essere rimosse per contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'articolo 4 e a ripristinare almeno 25.000 km di fiumi nell'UE entro il 2030. Devono quindi rimuovere le barriere individuate, concentrandosi principalmente su quelle obsolete, adottare le misure complementari pertinenti e garantire il mantenimento della connettività naturale dei fiumi.
ARTICOLO 10 RIPRISTINO DELLE POPOLAZIONI DI IMPOLLINATORI	<p>Gli Stati membri devono migliorare la diversità degli impollinatori e invertire il declino delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e successivamente ottenere una tendenza all'aumento.</p> <p>La Commissione europea adotterà un metodo per monitorare la diversità e le popolazioni di impollinatori entro un anno dall'entrata in vigore della legge.</p>
ARTICOLO 11 RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI AGRICOLI	<p>Gli Stati membri metteranno in atto misure di ripristino necessarie per migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli al di là degli habitat di cui all'Allegato I e per ottenere una tendenza all'aumento di almeno due dei tre indicatori, ovvero: a) indice di farfalle dei pascoli, b) stock di carbonio organico nei suoli minerali coltivati e c) quota di terreni agricoli con caratteristiche paesaggistiche di elevata diversità.</p> <p>Essi metteranno in atto misure per garantire che l'indice comune degli uccelli delle terre agricole, basato sulle specie dell'allegato V, raggiunga livelli di miglioramento specifici entro il 2030, il 2040 e il 2050, con obiettivi diversi per gli Stati membri con popolazioni storicamente più o meno ridotte di uccelli delle terre agricole.</p> <p>Inoltre, metteranno in atto misure per ripristinare le torbiere drenate ad uso agricolo su almeno il 30% delle aree entro il 2030, di cui almeno un quarto dovrà essere ripristinato, il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050, di cui almeno un terzo dovrà essere ripristinato. Questo requisito può essere ridotto in presenza di alcune condizioni specifiche legate all'interesse pubblico.</p>
ARTICOLO 12 RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI	Gli Stati membri metteranno in atto misure di ripristino necessarie per migliorare la biodiversità negli ecosistemi forestali al di là degli habitat dell'Allegato I e per ottenere una tendenza all'aumento dell'indice comune di avifauna forestale e di almeno sei dei sette indicatori, ovvero a) legno morto in piedi, b) legno morto a terra, c) quota di foreste con struttura disetanea, d) connettività forestale, e) stock di carbonio organico, f) quota di foreste dominate da specie arboree autoctone e g) diversità delle specie arboree.
ARTICOLO 13 PIANTUMAZIONE DI ALTRI TRE MILIARDI DI ALBERI	Nell'attuare le misure per realizzare gli articoli 4 e da 8 a 12, gli Stati membri intendono contribuire all'impegno di piantare almeno 3 miliardi di alberi supplementari entro il 2030 nell'UE, nel pieno rispetto dei principi ecologici e con l'obiettivo di aumentare la connettività ecologica.

Allegato II - Cronologia del processo



Allegato III - Elenco degli allegati della NRL

Allegato I	Ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce - Tipi di habitat e gruppi di tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2
Allegato II	Ecosistemi marini - Tipi di habitat e gruppi di tipi di habitat di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2
Allegato III	Specie marine di cui all'articolo 5, paragrafo 5
Allegato IV	Elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11, paragrafo 2
Allegato V	Indice dell'avifauna agricola comune a livello nazionale
Allegato VI	Elenco degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3.
Allegato VII	Elenco di esempi di misure di ripristino di cui all'articolo 14(16)



#RESTORENATURE